



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE

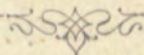
BOLLETTINO DELL' EMIGRAZIONE

Anno 1902.

N. 12.

SOMMARIO.

- I. — La Repubblica del Chili e l'emigrazione italiana.
- II. — La legislazione della Confederazione australiana sull'immigrazione.
- III. — Lo Stato del Queensland (Australia).
- IV. — Delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.
- V. — Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel 3° trimestre dell'anno 1902.
- VI. — Passaporti. — Regio decreto 20 novembre 1902 che modifica gli articoli 8 e 9 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero.
- VII. — Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri.



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO E C.

VIA UMBRIA.

1902

LA REPUBBLICA DEL CHILÌ E L'EMIGRAZIONE ITALIANA (1).

(Notizie inviate dal Cav. O. SAVINA,
R. Incaricato d'affari in Santiago - Luglio 1902).

Cenni generali.

Aspetto e configurazione. — Il Chilì ha l'aspetto di una lunga striscia di terra che si stende ai piedi della catena delle Ande, bagnata in tutta la sua estensione occidentale dalle acque del Pacifico.

La costa è generalmente uniforme nella parte settentrionale, da Arica al canale di Chacao; nella parte meridionale, fino al capo Hoorn, è intersecata da larghi e profondi canali, frastagliata da golfi e baie numerose e fronteggiata da isole ed arcipelaghi.

Confini. — In complesso il Chilì occupa tutta la regione australe del continente sud-americano, le cui acque scorrono al Pacifico o ai canali tributari. I suoi confini sono: al nord il fiume Sama (a 17° 57' di latitudine australe), che lo separa dal Perù; all'est la Bolivia e l'Argentina. Per i trattati sulla limitazione dei confini con l'Argentina, di pace e amicizia col Perù, di tregua con la Bolivia, il confine orientale del Chilì è delimitato da una linea che, partendo dalla sorgente del fiume Sama, va fino al vulcano T'ua, nella catena delle Ande, donde si dirige al sud, passando per il lago di Ascotan e la cresta dei vulcani Cabana e Lincàncaur, per poi volgere all'est fino al monte Zapaleri. Qui essa si unisce alla nuova linea, tra il parallelo

(1) Le notizie date sotto le seguenti rubriche: *Cenni generali* (aspetto e configurazione; confini; orografia; clima; temperatura; etnografia; porti; zone minerarie ed agricole); *superficie e popolazione; organizzazione politica e amministrativa; servizio militare* sono tratte dall'opera: *Sinopsis Estadística y geográfica de la República de Chile en 1900*, pubblicata dalla Direzione della statistica del Chilì. — Santiago, Tipografia dell'Università, 1901.

23° e il 26° 52', fissata da una Commissione speciale riunitasi in Buenos-Aires nel marzo del 1899. Essendo però sorte gravi divergenze con l'Argentina circa l'interpretazione degli accordi sopra accennati, dopo lunghi contrasti, si convenne di rimettere la soluzione definitiva della controversia all'arbitrato del Governo britannico, il quale, assicurasi, pronuncierà il suo lodo nel corrente anno.

Orografia. — Il Chili è percorso in quasi tutta la sua estensione da due catene di montagne, che si prolungano parallelamente da nord a sud, con ramificazione nel centro.

La più importante di esse è la *Cordillera de los Andes*, la quale, staccandosi dall'altipiano di Bolivia, si stende fino all'estremità del continente. Tale catena, chiamata dall'Humboldt la spina dorsale dell'America, è formata da un seguito di altissime montagne sempre coperte di neve. A tratti si aprono valichi trasversali, detti *puertos secos de la cordillera*. Il più basso di detti valichi è quello di Perez Rosales (41° 04') a m. 985 sul livello del mare.

La base che sostiene la mole andina presenta, da nord a sud, una sensibile depressione; ma nella parte che corrisponde alla regione di Tarapacà e al deserto di Atacama raggiunge l'altezza dell'altipiano di Bolivia che è di circa 4000 metri. Fino al parallelo 35, i valichi delle Ande si mantengono quasi allo stesso livello dell'altipiano, però al sud di detto parallelo cominciano a decrescere fino al territorio Magellánico, dove raggiungono appena poche centinaia di metri sopra il livello del mare. L'altezza delle vette diminuisce nella stessa guisa, salvo una notevole eccezione fra i gradi 31 e 34, dove si trovano le più elevate cime.

L'altra catena è chiamata *Cordillera de la Costa*, e non è continua, ma interrotta dai molti fiumi che scendono dalla catena principale e sboccano nel Pacifico, formando ubertose vallate, irrigate copiosamente.

Le pendici di questa seconda catena non sono molto scoscese e presentano, generalmente, una superficie ricca di vegetazione. Le più alte vette si coprono di neve solo durante l'inverno e offrono pascolo abbondante nelle altre stagioni.

Clima. — Il clima del Chili può essere adatto a tutti gli organismi e a tutte le varietà di cultura, giacchè questo vasto territorio australe, che corrisponde approssimativamente, rispetto ai meridiani, alla parte di emisfero boreale compresa fra Mosca e Suakim, è ben lungi dall'avere i climi estremi di quei due punti. Il calore del Chili è moderato anche al parallelo 19, e l'inverno della Terra del Fuoco è meno rigoroso di quello delle regioni temperate di Europa.

La benignità del clima, specialmente nelle regioni settentrionali, è dovuta in particolar modo all'azione delle correnti marittime, che passano lungo la costa, spingendo al nord le acque relativamente fredde del mare antartico.

Temperatura. — Presso la costa, la temperatura media varia a seconda della latitudine. In Iquique, 20° 12' di latit. S., è di 18 centigradi; in Copiapò fluttua fra i 16° e i 17°; in Coquimbo è di 15°,8; in Valparaiso, parallelo 33, poco si scosta dai 15 gradi; in Corral è di 12°,18 e nella Terra del Fuoco di 5°,5.

La temperatura media dell'inverno in Coquimbo, per esempio, è di 12°,88 e quella dell'estate è di 20°,8. In Valparaiso è quasi identica: 19°,21 nell'estate e 10°,7 nell'inverno. Più si va al sud e più la differenza aumenta.

Nella regione situata fra la *cordillera maritima* e la base delle Ande la temperatura media è minore che nella regione marittima, per la grande influenza che ivi esercita la configurazione del suolo, secondochè i luoghi sono più o meno esposti alla radiazione notturna ed alle correnti d'aria fredda provenienti dalle valli andine.

In Santiago, che si trova a 560 metri sul livello del mare, la temperatura media annuale varia fra i 12 ed i 13 gradi. Il termometro, di inverno, scende a 2 e 3 gradi sotto zero, e nell'estate s'innalza a 29° e 30°. Alcune volte, nei mesi di giugno e luglio, ossia nel cuore dell'inverno, mentre si hanno di giorno da 20 a 25 gradi, nella notte la temperatura scende sotto zero. Queste variazioni sono meno forti in estate.

Etnografia. — Si può affermare che nel Chili esistono solamente due razze: la razza primitiva e quella conquistatrice, di origine europea.

La prima si divide in tre rami, ossia:

1° Gli indigeni della Terra del Fuoco, i quali, a loro volta, si suddividono in:

a) Indiani Tehuelches, che abitano la regione della Patagonia continentale, e vivono della caccia e del commercio di piume e pelli;

b) Onas, abitanti dell'isola grande della Terra del Fuoco, che vivono in istato selvaggio e sono nomadi;

c) Yaganes, che solcano, su canoe, i canali presso il Capo Hoorn e principalmente il Beagle;

d) Alacaluf, che solcano, su canoe, i canali del Pacifico, al nord dello stretto di Magellano.

Queste due ultime razze vivono della pesca.

2° Gli Araucani, divisi in Huilliches, che abitano al sud del fiume Calle-calle; Pehuenches e Puelches, che vivono nelle valli delle Ande; i Promaucaes, che abitano al nord del fiume Maule.

3° I Changos, affini alla razza indigena peruviana, che vivono al nord dell'Aconcagua, e si confondono colla razza Aimarà, primitiva del Perù.

Il resto della popolazione è di origine spagnuola, italiana e di altre nazionalità europee.

Una recente pubblicazione del signor Gioacchino Santa Cruz, ex senatore della Repubblica, *Los Italianos en la conquista del Chile (Anales de la Universidad de Santiago, tomo CIX 1902)*, fa rilevare la speciale importanza dell'elemento italiano nella conquista del Chili e nella sua colonizzazione, dimostrando che la colonia italiana, dopo la spagnuola, fu quella che contribuì maggiormente a formare la popolazione europea, e che si contano le famiglie di discreta posizione sociale non derivate da quegli Italiani, i quali fecero del Chili la loro seconda patria.

La razza negra è quasi sconosciuta nel Chili, e la razza gialla ha uno scarsissimo numero di rappresentanti.

Province; porti; zone minerarie ed agricole.

Province. — La Repubblica si divide in 22 province e un territorio. Le province si suddividono in dipartimenti, i dipartimenti in sotto-delegazioni e queste in distretti. A capo delle province sta un Intendente ed a capo dei dipartimenti un Governatore. Le province sono: Tarapacà, cap. Iquique; Antofagasta, cap. Antofagasta; Atacama, cap. Copiapò; Coquimbo, cap. La Serena; Aconcagua, cap. San Felipe; Valparaiso, cap. Valparaiso; Santiago, cap. Santiago; O'Higgins, cap. Rancagua; Colchagua, cap. San Fernando; Curicò, cap. Curicò; Talca, cap. Talca; Linares, cap. Linares; Maule, cap. Cauquenes; Ñuble, cap. Chillan; Concepcion, cap. Concepcion; Arauco, cap. Lebu; Bio-Bio, cap. Anjeles; Malleco, cap. Angol; Cautin, cap. Temuco; Valdivia, cap. Valdivia; Llanquihue, cap. Puerto Montt, e Chiloè, cap. Ancud.

La parte più australe del Chili forma il territorio di Magellano, la cui capitale è Punta Arenas.

Le principali città della Repubblica sono: Santiago, capitale, con 291,725 abitanti; Valparaiso, porto principale, con 135,674; Concepcion con 49,766; Talca con 40,987; Iquique con 42,440; Chillan con 34,994; La Serena con 17,137; San Felipe con 12,359; Curicò con 14,577; Copiapò con 9,586.

Porti. — Nel Chili si distinguono due specie di porti: marittimi e andini o della *Cordillera*.

I marittimi si dividono in franchi, maggiori e minori. Di porti franchi, in cui non si pagano diritti doganali, ve n'è uno solo: Punta Arenas, nello stretto di Magellano.

I porti maggiori, aperti al commercio straniero, sono quattordici: Pisagua e Iquique, nella provincia di Tarapacà; Tocopilla, Antofagasta e Taltal, in quella di Antofagasta; Caldera e Carrizal-Bajo, in quella di Atacama; Coquimbo, Valparaiso, nelle province omonime; Talcahuano e Coronel, nella provincia di Concepcion; Valdivia, nella provincia omonima; Puerto Montt, in quella di Llanquihue; Ancud, in quella di Chiloè.

I porti minori servono esclusivamente al commercio di cabotaggio. Nei porti maggiori esistono dogane; nei minori un ufficio (*tenencia de Aduana*), incaricato di riscuotere i diritti d'importazione ed esportazione.

I porti della *Cordillera* sono all'imboccatura dei valichi delle Ande, pei quali si fa il commercio colla Repubblica Argentina. In ognuno di questi porti esiste un ufficio doganale chiamato "*resguardo*".

Zone minerarie ed agricole. — Il territorio della Repubblica può considerarsi diviso in quattro grandi zone: 1^a zona mineraria, compresa fra i paralleli 18 e 27 e formata dalle provincie di Tacna, Tarapacà, Antofagasta e dal dipartimento di Chañaral di Atacama. Esistono in essa considerevoli giacimenti di guano sulla costa, di nitrato di soda, borace e iodio nel centro, nonchè miniere di rame, argento e oro. — 2^a zona mineraria e agricola, formata dal dipartimento di Copiapò, al sud della provincia di Atacama, e dalle provincie di Coquimbo e Aconcagua. Quivi si trovano miniere di rame, argento, ferro, manganese, piombo, cinabro, ecc. — 3^a zona agricola, fra i paralleli 32 e 43, 30', la quale comprende le provincie di Valparaíso, Santiago, O' Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepcion, Bio-Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Llanquihue e Chiloè. La terra è fertile, vi abbondano i boschi nella regione andina, i pascoli nelle montagne del litorale e negli altipiani; una vegetazione abbondante nelle valli, dove si coltivano, oltre la vite, i frutti, i cereali, le ortaglie, ecc. Grandi giacimenti di litanttrace nelle provincie di Concezione e Arauco. — 4^a zona del legname e della pesca, la quale è compresa fra i gradi 43,30' e 57 di latitudine sud, ed è formata dagli arcipelaghi di Chiloè, Guaitecas, Guayaneco, Magellano e Terra del Fuoco. Ivi sono vallate vergini, boschi, varietà di pesci e molluschi.

Superficie e popolazione.

Lunghezza, larghezza, estensione totale del territorio. — Il territorio del Chili, da nord a sud, ossia dal fiume Sama al Capo Hoorn, misura

4230 chilometri di lunghezza, e la sua larghezza, dal mare alla linea di spartiacque delle Ande, varia fra i 170 e i 400 chilometri. La parte più larga si trova nella provincia di Antofagasta, al 23° di lat., ed è compresa fra la baia di Mejillones ed il confine argentino, attraverso la Puna di Atacama; la parte più stretta al nord del parallelo 32, di fronte alla foce del fiume Choapa.

L'estensione totale della Repubblica è di km. q. 724,712, ossia superiore a quella di tutte le nazioni d'Europa, eccetto la Russia.

Popolazione. — La popolazione della Repubblica, secondo l'ultimo censimento del 1895, si può calcolare in 2,712,145 abitanti, dei quali 1,240,353 formano la popolazione urbana e 1,471,792 la rurale.

Secondo lo stesso censimento, gli stranieri europei ascendono a 42,105, dei quali 8296 Spagnuoli, 7809 Francesi, 7587 Italiani, 7049 Tedeschi, 6241 Inglesi, 1570 Svizzeri, 1490 Austriaci, 467 Svedesi e Norvegesi, 456 Olandesi, 282 Danesi, 235 Russi, 220 Belgi, 181 Portoghesi, 138 Greci e 84 Turchi.

Gli stranieri americani ascendono a 29,687, dei quali 7531 sono Argentini, 6654 Boliviani, 701 Nord-Americani, 127 Messicani, 103 Brasiliani, 45 dell'America centrale, 40 Paraguaiani, 33 Canadesi e 14 Venezuelani.

Benchè il Chili sia un paese molto prolifico, la popolazione aumenta poco, per la grande mortalità dei bambini, dovuta alla mancanza d'igiene, d'ordine e di regolare costituzione della famiglia, specialmente nella classe proletaria. La differenza fra le nascite e le morti è piccolissima. Il movimento della popolazione nel 1900 fu di 110,697 nascite e 106,812 decessi.

La popolazione straniera dal 1895 al 1900 aumentò di 7812 persone.

Produzione.

Prodotti minerali. — I prodotti del Chili sono molteplici.

Il salnitro, il guano, il iodio e il borace nella parte settentrionale, e il carbone nella regione centrale e australe del paese.

La produzione più importante è quella del salnitro, che fornisce

ingenti entrate allo Stato, tantochè col prodotto delle dogane di Tarapacá e Antofagasta si fa fronte alla maggior parte delle spese stanziato nei bilanci annuali.

Anche le miniere di rame, argento ed oro sono considerevoli. Il ferro, il piombo, il cobalto, il nichelio, il mercurio, il bismuto, il manganese, ecc., si trovano in quantità discreta.

Il salgemma esiste specialmente in Huanillos e Punta di Lobos. Esso si presenta puro e cristallizzato, possedendo 99.99 per cento di cloruro di sodio, ed i suoi depositi abbracciano una superficie di 32,000 ettari. Lo spessore dello strato di sale è finora sconosciuto; pozzi di 20 metri di profondità non riuscirono a oltrepassarlo.

Il granito, l'argilla, la lavagna, il gesso, ecc. si trovano abbondantemente in tutto il paese ed alimentano speciali industrie. Si sono scoperti in questi ultimi anni dei giacimenti di marmo, di qualità scadente, ma che potrebbe dare qualche profitto. In vari punti si rinvennero anche lapislazzoli, granate, amatiste, agate, ecc.

Proprietà delle miniere. — Secondo la legge chilena, la proprietà di tutte le miniere d'oro, argento, rame, mercurio, stagno, pietre preziose e materiali fossili, in generale, è dello Stato, salvo il dominio di corporazioni o di privati sulla superficie di terra, che copre tali materie.

Si concede, a chi ne faccia richiesta, la facoltà di fare indagini e scavare nei terreni di qualunque dominio, allo scopo di scoprire miniere, e si permette l'estrazione e l'elaborazione dei metalli per disporre dei relativi prodotti, purchè si osservino le norme stabilite dal Codice delle miniere.

Sono di libero acquisto, per i privati, le miniere d'oro, argento, rame, piombo, zinco, ecc., qualunque sia la loro origine e la forma dei giacimenti.

L'estrazione del carbon fossile e delle altre materie, che si possono classificare tra i metalli e le pietre preziose, spetta di diritto al proprietario del suolo, il quale è obbligato a pagare un contributo annuo per ogni ettaro di giacimento.

Le materie minerali di qualsiasi specie, che si trovino in terreni di proprietà demaniale o comunale, sono di libero acquisto.

Il diritto di esercitare le saline nelle spiagge marittime, nei laghi e nelle lagune spetta ai proprietari confinanti. Lo Stato si riserva però l'estrazione del guano, nei terreni di qualunque dominio, e quella del nitrato e dei sali ammoniacali o analoghi, in terreni dello Stato o comunali, sopra i quali non siasi costituita proprietà privata.

Prodotti vegetali. — La vegetazione del Chili è abbastanza variata. Scarsa nelle provincie settentrionali, aumenta verso il mezzogiorno e specialmente nelle provincie di Valdivia e Llanquihue, dove s'incontrano foreste vergini e alberi giganteschi.

Gli alberi che forniscono legname da costruzione sono: il larice, le cui fibre, quasi rette, permettono di tagliarlo in sottili assicelle senza bisogno di sega; il cipresso che dà un legname assai resistente; il *copihue* (indigeno); il lauro, l'olmo, la quercia, il *lingue* (indigeno), la cui corteccia serve per conciare le pelli; il *luma* (indigeno), legno durissimo; l'*algarrobo* (indigeno), specie di carrubo; il *litre*, l'*phuyacan* (indigeni), eccellenti per gli ebanisti.

Fra le specie straniere introdotte, la cui coltivazione diede i migliori risultati, si notano il noce, il pioppo, l'acacia ed il castagno.

Gli alberi fruttiferi, d'origine indigena, sono: il pino e il nocciolo, con frutti assai diversi e meno saporiti di quelli del vecchio mondo, il *peumo*, il *cobile*, il *maqui*. Quest'ultimo produce un sugo, che è ritenuto uno dei migliori e meno nocivi per colorire il vino.

Si sono pure qui acclimatati alberi fruttiferi di altre contrade e alcuni di quelli tropicali: l'arancio, il limone, il fico, il melagrano, l'olivo, il mandorlo, l'albicocco, il pesco, il ciliegio, il pruno, il pero, il cotogno, il melo, il *chirimoyo*, il *lucumo*, ecc.

La vite è coltivata in quasi tutto il territorio della Repubblica, e specialmente nelle vallate che si stendono da Copiapò al Bio-Bio.

Atacama e Coquimbo producono vini uso Oporto, Xeres e Marsala; Aconcagua *chicha* e acquavite comune; Santiago e Valparaíso vini uso Bordeaux; nelle altre provincie altri vini da pasto.

La *chicha* è una bevanda puramente chilena, che si prepara col mosto bollito. Ha un gusto gradevole, e, se il mosto è di moscatello convenientemente imbottigliato, la *chicha* diventa anche spumante.

L'uva delle valli di Pica, Elqui e Huasco si fa appassire come quella di Malaga.

I vini chileni sono considerati i migliori dell'America meridionale, e riportarono premi in diverse esposizioni, anche europee.

I cereali si coltivano nel Chili con buon risultato. In tutto il territorio fra Coquimbo e Valdivia prospera il frumento.

La patata è abbondante in tutto il paese, fuorchè nelle provincie di Tarapacà e Antofagasta. Lo stesso dicasi dei fagioli, che costituiscono il principale alimento della classe povera, e, fra le ortaglie, dei melloni, zucche, asparagi, cavoli, barbabietole, lattuga, ecc.

Scarse, invece, le piante industriali, come la canapa e il lino. In discreta quantità il *quillay* (indigeno), la cui corteccia serve per tingere, smacchiare e per lavare le lane.

Vi sono, infine, piante medicinali: la *cachanagua* e il *natre*, che sostituiscono la china nel trattamento della febbre; il *pircum*, energico purgante, il *culeu*, il *palque*, ecc.

Prodotti animali. — Quasi tutte le specie europee di animali si trovano nel Chili.

Fra i quadrupedi indigeni si nota la *vigogna*, il *guanaco*, il *venado* (specie di cervo) e il *huemul*. Fra gli uccelli, il *condor*, che vive sulle roccie scoscese della *cordillera*. Fra gli insetti, l'ape, che costituisce un'industria già importante e aumenta di anno in anno, e il baco da seta, che produce bozzoli piccoli di seta di mediocre qualità.

Organizzazione politica e amministrativa; servizio militare.

Il Governo del Chili è democratico rappresentativo. La sovranità nazionale si esercita mediante tre poteri, che funzionano indipendentemente l'uno dall'altro, in base alla Costituzione del 1833, modificata con leggi successive. Questi poteri sono: il *legislativo*, l'*esecutivo* e il *giudiziario*.

Potere legislativo. — Il potere legislativo è esercitato da un Congresso nazionale, composto di una Camera dei deputati eletti direttamente dai dipartimenti.

La Camera dei deputati si rinnova interamente ogni tre anni.

Il numero dei deputati è di 94 e quello dei senatori di 32.

Potere esecutivo. — Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica, scelto da elettori nominati mediante votazione diretta. Il periodo presidenziale dura cinque anni, e non è ammessa la rielezione per il periodo immediatamente successivo. Il Presidente amministra lo Stato, per mezzo di sei Ministri e di un Consiglio di Stato, composto di undici membri, dei quali sei sono nominati dal Congresso e cinque dal Presidente della Repubblica, fra i funzionari determinati dalla Costituzione.

Le funzioni del Governo sono distribuite tra i Ministeri seguenti: Interno, Affari Esteri, Finanze, Guerra e Marina, Giustizia e Istruzione Pubblica, Industria e Lavori pubblici.

L'elezione del Presidente ha luogo il 25 di giugno dell'ultimo anno del quinquennio, e la presa di possesso il 18 di settembre dello stesso anno.

Potere giudiziario. — Il potere giudiziario è esercitato esclusivamente da magistrati nominati dal Presidente della Repubblica, i quali non possono essere revocati che per cause gravi o legalmente riconosciute.

Costituiscono il potere giudiziario:

1° Una Corte Suprema in Santiago, composta di sette consiglieri chiamati ministri, con giurisdizione in tutta la Repubblica;

2° Sei Corti d'appello: una con sede in Santiago, composta di dodici membri; la seconda in Concezione, di otto; la terza in Serena, di cinque; la quarta, pure di cinque, in Tacna (questa città, col porto di Arica, forma il territorio ceduto provvisoriamente dal Perù al Chili, dopo la guerra del Pacifico, col trattato di Ancon, il quale stabilisce che il possesso definitivo dovrebbe essere deciso da un plebiscito; ma tale clausola non venne fin qui eseguita, e ciò è causa di permanente dissidio fra i due paesi); la quinta e la sesta Corte, anch'esse di cinque membri, hanno sede in Talca e Valparaiso. La presidenza è esercitata, per turno annuale, da ciascuno dei componenti;

3° I tribunali civili (*Juzgados de letras*), unipersonali, che risiedono in ogni dipartimento.

I giudici hanno generalmente giurisdizione civile, penale e commerciale, salvo in alcuni dipartimenti d'importanza, come Santiago, Valparaiso, Talca, Concepcion, ecc., dove la giurisdizione in materia penale è separata.

In Santiago vi sono cinque tribunali civili e quattro penali;

4° I tribunali delle sotto-delegazioni e distrettuali, esercitati da cittadini con funzioni di pacieri, che giudicano in affari civili e commerciali, fino a 200 pesos nei primi, ed a 50 pesos negli altri.

Le sentenze dei giudici sotto-delegati sono appellabili presso il tribunale rispettivo, e quelle dei giudici di distretto presso i giudici sotto-delegati, purchè la somma o il valore in litigio superi i 20 pesos.

In ogni Corte e in quasi tutti i tribunali civili e penali vi è un funzionario che esercita il pubblico ministero, e si chiama *fiscale* per le Corti e *promotore fiscale* per i tribunali.

Esistono, infine, i difensori dei minorenni e delle opere pie.

Amministrazione locale. — L'amministrazione locale è affidata ai Municipi, composti di cittadini designati dall'elezione popolare.

Ogni comune è amministrato da nove consiglieri, i quali eleggono nel loro seno tre *alcaldes* o sindaci, con ordine di priorità, per il termine di un anno.

In Santiago e Valparaiso i Municipi si compongono di trenta e di quindici consiglieri rispettivamente. Le riunioni dei Municipi sono presiedute dal rappresentante del Governo, sia intendente, sia governatore, sia sotto-delegato, secondo che il Comune è sede dell'uno o dell'altro di questi funzionari.

Religione. — Benchè la libertà religiosa sia parte del diritto pubblico chileno, il culto cattolico è protetto e sostenuto dal Governo, il quale riconosce, nella Repubblica, un arcivescovo, tre vescovi e due vicari. L'arcivescovato è costituito dalla chiesa metropolitana di Santiago e dagli episcopati di Serena, Concepcion e Ancud, sede dei tre vescovi.

Servizio militare. — Il 5 di settembre 1900 fu promulgata la legge che stabilisce il servizio militare obbligatorio. Tutti i cittadini da 20 a 45 anni di età, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, sono obbligati

a servire: 1° un anno nell'esercito attivo ed effettivamente almeno nove mesi; 2° nella prima riserva durante 9 anni, a partire dal giorno del congedo dall'esercito attivo; 3° nella seconda riserva fino all'età di 45 anni.

Monete, pesi e misure. — Istituti di credito e di risparmio. — Società di assicurazione.

Monete. — Una legge del 31 luglio 1898 autorizzò nel Chili, dove da poco era stata ristabilita la moneta d'oro, una emissione di cinquanta milioni di pezzi in biglietti fiscali a corso forzoso, coll'obbligo di eseguirne la conversione a cominciare dal 1° gennaio 1902. Però, a causa delle ingenti spese fatte in armamenti pel timore di un conflitto con l'Argentina, le condizioni dell'erario non essendo tali da rendere ora possibile la conversione, con legge successiva del 31 dicembre 1901 essa venne rinviata al 1° gennaio 1905.

L'unità monetaria è il *peso*, che si divide in 100 *centavos*. Oltre la moneta cartacea, costituita da biglietti da uno, due, cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, cinquecento e mille pezzi, vi è la moneta divisionaria, in lega d'argento, da 50, 20, 10 e 5 *centavos*, nonché quella di rame e di nichelio da 2, da 1 e da 1/2 *centavo*.

La moneta d'oro esiste legalmente, ma non si trova in circolazione; essa si suddivide così: *Condor* che vale 20 pesos; *doblon*, 10 pesos; *escudo*, 5 pesos.

Pesi e misure. — Il sistema di pesi e misure è il metrico decimale, vigente dal 1° giugno del 1865. Però si usa la *fanega*, che equivale a 97 litri; la *cuadra cuadrada*, che equivale a 157 are; il *quintale spagnolo*, di 46 chilogrammi; la *arroba* (36 litri) e la *media arroba*, e la *milla*, equivalente a 12 cuadras, ossia 1609 metri.

Cassa di risparmio. — Esiste in Santiago, oltre a differenti banche ipotecarie e di deposito e di sconto, una cassa di risparmio, i cui depositi nel 1900 raggiunsero la somma di pezzi 5.866.008,04, e i pagamenti quella di 2.475.042,48. Il fondo di riserva ascende a pezzi 105.993,51.

Società di assicurazioni. — Vi sono inoltre 61 compagnie di assicurazione, fra le quali 2 italiane, e quasi tutte contro i danni degli incendi, i rischi marittimi ed il lucro cessante. Non mancano però le compagnie di assicurazione sulla vita, come L'Equitativa, La New York Insurance, L'America e La Sud-Americana.

Istruzione pubblica e privata; beneficenza; sanità pubblica.

Il Governo sostiene 1547 scuole fra urbane e rurali.

Istruzione primaria. — Le scuole governative per l'istruzione primaria sono elementari e superiori; nelle une si insegna lettura, scrittura, grammatica, aritmetica, storia, geografia, ecc., e l'insegnamento dura 4 anni; nelle altre si perfezionano le cognizioni acquistate nelle elementari, ed i corsi durano 3 anni. Vi hanno inoltre delle scuole normali, per preparare le maestre delle primarie.

Istruzione secondaria. — L'insegnamento secondario è affidato a licei di prima e seconda categoria. I corsi durano otto anni, due preparatorii e sei di umanità. Non è obbligatorio l'insegnamento religioso, quando se ne chiedi l'esenzione.

Un Istituto pedagogico fornisce i professori per le scuole secondarie.

Istruzione superiore. — L'insegnamento superiore è impartito dalla Università dello Stato, che ha sede in Santiago e consta di sette facoltà: legge, matematica, ingegneria, medicina, farmacia, odontoiatria e ostetricia. I corsi di legge, matematica e ingegneria durano cinque anni, sei anni quello di medicina, tre quello di farmacia e due quelli di ostetricia e odontoiatria.

Esiste in Santiago anche un'Università cattolica, nella quale si possono seguire i corsi di legge, ingegneria civile, architettura e costruzione.

Insegnamento tecnico e professionale. — L'insegnamento tecnico e professionale è così costituito: Istituto agricolo di Santiago; Scuole pratiche di agricoltura di Santiago, Chillan, Concezione; Scuola pratica di viticoltura e vinicoltura di Cauquenes; Scuole di mineralogia

di Santiago, Serena e Copiapó; Istituto tecnico commerciale; un Corso di architettura annesso alla Scuola di belle arti; una Scuola di arti e mestieri; un Laboratorio chimico; tre Scuole professionali femminili; due Scuole di disegno lineare e industriale; una Scuola di disegno ornamentale; una Scuola di elettricisti e una di pesca.

Vi sono anche Istituti speciali per i sordo-muti e per i ciechi, un Osservatorio astronomico, il Conservatorio di musica, la Scuola di belle arti, il Giardino botanico, il Museo e la Biblioteca nazionale.

Istituti di beneficenza. — Il fisco sostiene altresì la maggior parte degli ospedali, manicomi, case di trovatelli, ecc. I principali stabilimenti del genere sono: il manicomio di Santiago, la casa dei trovatelli della Serena, l'ospizio dei poveri di San Felipe, l'asilo degli orfani di Los Andes, le case della provvidenza di Santiago e di Valparaiso, la società protettrice dell'infanzia di Santiago, le case dei trovatelli di Talca e di Chillan, gli ospizi per gli orfani di Concepcion e Puerto Montt.

Sanità pubblica. — Funziona in Santiago come corpo consultivo un Consiglio superiore di igiene pubblica. Spetta a questo Consiglio studiare e indicare le misure necessarie per la tutela della salute pubblica.

In Santiago esistono pure un Istituto d'igiene ed un ufficio per la vaccinazione, che ha impiegati sparsi per tutto il territorio della Repubblica.

Industria, importazione ed esportazione.

Fabbriche. — Abbastanza numerose sono le fabbriche di paste, filo, cioccolatte, liquori, candele, saponi, conserve alimentari, calzature, vetture, carri, sigari, sigarette, birra, acque gazzose e minerali; le fonderie di metalli, le tipografie e litografie, le segherie a vapore, i molini, le concerie, tintorie, distillerie e simili.

Alcuni stabilimenti rappresentano ingenti capitali ed hanno un esteso giro d'affari. La Società chilena per fondere i metalli ha un capitale di un milione di pezzi e produce annualmente 31,200,000 chilogrammi di rame ed altri minerali, occupando 300 operai; la Società mineraria *Todos Santos* ha un capitale di due milioni di pezzi

e produce annualmente più di 2500 chilogrammi d'argento e quasi 9000 chilogrammi di oro. La fonderia *La Victoria* di Balfour Lyon e C., con un capitale di pezzi 2,500,000, fabbrica materiale secondario per ferrovie, macchine, ecc.

Piccola industria. — La piccola industria è embrionale. Il Chili ha bisogno di capitali e di popolazione, per sviluppare le sue considerevoli risorse.

Importazione. — L'importazione di prodotti e articoli stranieri, destinati al consumo nazionale durante il 1° trimestre del 1901, fu di pezzi 32,957,868. Il porto di Valparaiso è quello che dà la cifra maggiore, ossia pezzi 21,163,448.

Esportazione. — Il commercio della Repubblica con l'estero, nel 1900, ascese a pezzi 296,212,777, dei quali spettano alla importazione pezzi 128,583,142, e pezzi 167,674,635 all'esportazione.

Durante lo stesso anno, si ebbe un aumento di pezzi 26,846,286, a confronto dell'anno precedente. L'esportazione di minerali nell'anno 1900 ascese a pezzi 151,626,206, e quella dei prodotti agricoli a pezzi 14,704,822. L'esportazione di articoli nazionalizzati, ossia importati ed elaborati nel paese, raggiunse la cifra di pezzi 1,343,607.

Il porto, dal quale si fa la maggior esportazione, è quello di Iquique, che ha avuto un aumento di esportazione, nell'anno 1900, di pezzi 11,902,788.

Immigrazione e colonizzazione.

Il Chili è uno dei paesi del Sud-America, verso il quale meno si dirige l'emigrazione europea. Ciò è dovuto in gran parte alla mancanza di preparazione per riceverla ed al poco desiderio di vederla aumentare, non essendo ancora del tutto scomparsa nel Chili quella tendenza all'isolamento, che è favorita dalla stessa sua posizione topografica, e dal falso pregiudizio che l'elemento straniero sfrutti il paese a beneficio proprio.

Non vorrei affermare che questa sia l'opinione dell'attuale classe dirigente, ma è certo ch'essa è prevalsa fin qui, e nulla si è fatto, nè, forse, si pensa seriamente di fare, per attrarre verso le terre incolte e

spopolate della Repubblica una corrente di buona e sana emigrazione, che sarebbe tanto benefica e potrebbe efficacemente contribuire al rinnovamento morale ed economico della nazione.

Esiste bensì, fin dal 1883, un'agenzia generale di colonizzazione in Parigi, ma l'opera sua è quasi nulla, perchè da quell'epoca ad oggi gli emigranti delle diverse nazionalità venuti al Chili non superano i 35 mila.

Dirò tuttavia brevemente quali siano le disposizioni che vigono sulla materia (Regolamento per il servizio dell'emigrazione).

Emigrazione al Chili. — Gli emigranti inviati dall'Agenzia generale di colonizzazione ed emigrazione in Parigi, sono reclutati direttamente, o fra quelli che lo sollecitano, dalla Società del *Fomento Fabril* in Santiago. Il Governo accorda le seguenti facilitazioni: Viaggio in 3^a classe dall'Europa al Chili, ossia dal porto di La Pallice, in Francia, a Valparaíso, per ogni adulto, mediante il pagamento di 80 franchi. I fanciulli minori di 6 anni e maggiori di 2 pagano 20 franchi; i maggiori di 6 anni e minori di 12 pagano 40 franchi. Ogni famiglia può trasportare gratuitamente un bambino minore di due anni; quelli in più pagano 20 franchi ciascuno.

Ciascun emigrante avrà diritto al trasporto gratuito delle macchine, degli attrezzi, ferri del mestiere, ecc., sempre che il peso di questi oggetti non superi due tonnellate e il nolo non sia maggiore di 50 franchi.

Al loro arrivo al Chili, gli immigranti, muniti di speciale certificato dell'Agenzia di Parigi, hanno diritto al trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato, per essi e per i loro bagagli, fino al luogo dove debbono o vogliono recarsi.

Norme. — Per avere le facilitazioni suddette, occorre presentare domanda all'Agenzia di Parigi, accompagnandola coi seguenti documenti:

1° Atto di nascita dei fanciulli, per gli effetti del pagamento del passaggio;

2° Certificato comprovante il mestiere dell'emigrante (solo si concede il passaggio a industriali e operai);

3° Certificato medico;

4° Certificato di moralità e buona condotta.

Ammissa la domanda e pagata la quota per i biglietti, l'Agenzia rilascia all'interessato un certificato che lo ammette a fruire di tutti i vantaggi indicati.

Anche la Società del *Fomento Fabril* di Santiago rilascia ordini di passaggio per industriali.

Trasporto degli emigranti. — Il servizio di trasporto degli emigranti fu affidato dal 1883 al 1889 alla *Pacific Steam Navigation Company*.

Dal 1889 al 1895 alla *Compagnie Maritime du Pacifique*.

Attualmente fanno questo servizio la prima di queste due compagnie e la germanica *Kosmos*.

Porti d'imbarco. — Gli emigranti tedeschi possono imbarcarsi in Amburgo; gli spagnuoli, italiani, francesi, ecc., nel porto di La Pallice; gli inglesi in Liverpool.

Colonizzazione e norme relative. — I documenti che si richiedono per essere considerati coloni, ed in base ai quali si determina il prezzo del passaggio che deve essere pagato dalla famiglia, e di cui questa rimane debitrice, sono:

- 1° certificato di nascita di ciascun membro della famiglia;
- 2° certificato di matrimonio;
- 3° certificato comprovante che il colono è agricoltore;
- 4° certificato medico;
- 5° certificato di buona condotta e moralità;
- 6° certificato penale.

Se dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte il colono risulta accettabile, si redige il relativo contratto in tre originali: un esemplare serve per gli archivi, un altro resta in potere del colono e il terzo viene rimesso all'Intendente della provincia, dove è stabilita la colonia. Si rilascia quindi al colono un ordine di passaggio, con indicazione delle persone che l'accompagnano, ordine che la Compagnia di navigazione sostituisce con un biglietto di viaggio.

Contratto dei coloni. — Il contratto viene stipulato secondo la legge chilena, con le seguenti condizioni:

trasporto gratuito del colono, della famiglia e dei bagagli, dal porto ove sbarca fino alla colonia;

pagamento di 30 *centavos* al giorno, per ogni adulto, e di 15 cen-

tavos per ogni figlio o figlia maggiore di 10 anni, dal giorno in cui il colono sbarca nel Chili fino al giorno in cui entra in possesso della porzione di terreno assegnatagli; più due buoi, un giogo, un aratro, un carro, legnami e chiodi, al prezzo di costo;

concessione di un'area di terreno di 70 ettari, più 30 ettari per ogni figlio maschio sopra i 12 anni; di una pensione di 20 pezzi al mese, durante il primo anno; di una macchina per sradicare tronchi, della quale possono far uso fino a 20 famiglie, nella forma stabilita dal direttore della colonia.

Il colono, sulla sua parola d'onore, e colla garanzia dei beni apportati e che acquisterà, si obbliga:

1° a stabilirsi colla sua famiglia nell'area designata, e coltivarla almeno per 6 anni; durante questo periodo di tempo non potrà allon-
narsi dalla colonia senza il permesso del direttore;

2° a restituire quanto gli fu anticipato in denaro e attrezzi; la restituzione sarà fatta in 5 anni, pagando un quinto della somma totale ogni anno, a cominciare dal quarto anno di residenza;

3° a non alienare gli attrezzi ed utensili ricevuti, salvo ne acquisti altri equivalenti col consenso del direttore della colonia;

4° a non vendere, nè impegnare, con qualsiasi forma di contratto, l'area affidatagli, prima di averne ottenuto dal Governo la proprietà definitiva;

5° a rispettare il regolamento della colonia e le norme che il Governo credesse di stabilire.

Il Governo rilascia il titolo di proprietà definitiva e assoluta dopo 6 anni di residenza del colono, la cui buona condotta sia comprovata da un rapporto del direttore.

A garanzia delle due quote annuali dovute dal colono, quando gli viene rilasciato il titolo di proprietà del terreno, questo rimane ipotecato fino alla liquidazione totale del debito.

L'inosservanza da parte del colono delle condizioni sopra accennate dà luogo alla rescissione del contratto, senza responsabilità o pregiudizio di sorta per il Governo. Se il contratto fosse rescisso dal Governo per causa giustificata, oppure per colpa del colono, precedente al pagamento delle quote stabilite, il colono è obbligato a pa-

gare la somma che deve in una sola volta, e, non facendolo, viene sottoposto a giudizio.

Quando risulti che il colono, prima d'imbarcarsi per il Chili, era affetto da malattia grave e contagiosa, viene respinto ed è dichiarato nullo il suo contratto. Lo stesso accade se, invece del colono, fosse affetta da malattia grave e contagiosa sua moglie.

Terreni colonizzabili. — I punti, nei quali vi sono terreni di proprietà fiscale che si credono colonizzabili, quantunque non ancora completamente misurati, sono: nella provincia di Arauco, 150,000 ettari circa; nella provincia di Malleco, 80,000 ettari, ad oriente della catena di Nahuelbuta, terreni destinati in gran parte a coloni nazionali; nella provincia di Cautin, già consegnati agl'indigeni 1,500,000 ettari, ed altri 150,000 ancora disponibili; nella provincia di Valdivia, sottodelegazione di Pitrufquen, 600,000 ettari, dei quali 60,000 occupati da coloni nazionali e di 300,000 si sono consegnati i piani ad un signor Colson, col quale il Governo stipulò un contratto di colonizzazione.

Nella provincia di Llanquihue vi sarebbero pure vasti territori, e il più importante di essi è l'isola di Coihueco, con una superficie di 50,000 ettari.

L'isola di Chiloè misura una estensione di 350,000 ettari, di cui 100,000 più o meno sono occupati da stranieri, specialmente inglesi, sparsi in piccoli villaggi.

Nella parte australe della provincia di Llanquihue e nel territorio di Magellano vi sono, infine, circa 10,000,000 di ettari di terreni fiscali, dei quali la quarta o quinta parte dicesi che sia ugualmente colonizzabile.

Commercio interno, marina mercantile, linee di navigazione.

Commercio interno. — Il commercio interno è costituito principalmente da negoziazioni sui prodotti agricoli, compra e vendita di valori, azioni, oro monetato e bestiame.

Esistono nel Chili varie Società anonime chiamate *Bolsas de Comercio*, nelle quali si vendono all'incanto pubblico azioni, buoni, altri titoli di credito e valori.

Vi sono pure *Ferías* per la vendita all'asta pubblica degli animali.

Casas de frutos del país si chiamano le ditte che commerciano all'ingrosso in prodotti agricoli. Le principali sono italiane.

Marina mercantile. — La marina mercantile chilena alla fine del 1900 contava 136 navi, con 68.101,52 tonnellate di registro, ossia 44 vapori, 11 vaporette rimorchiatori, 2 brigantini, 1 cutter, 7 golette, 1 fregata, 1 calandra, 22 pailebots e 47 piccole navi di varia costruzione.

La Compagnia Sud-Americana di navigazione a vapore possiede 20 vapori, con 20.861,61 tonnellate di registro, di cui 12 per la navigazione marittima, 7 per la fluviale e 1 rimorchiatore.

Il Governo paga a detta Compagnia, l'unica che navighi nel Pacifico con bandiera chilena, una sovvenzione annuale di lire sterline 10,000, per il trasporto degli impiegati governativi e per il servizio postale, e può disporre delle sue navi in caso di guerra.

Linee di navigazione a vapore fra l'Europa ed il Chili. — Le linee di navigazione a vapore fra l'Europa ed il Chili sono le seguenti:

1° La linea postale della *Pacific Steam Navigation and C.*, fra Liverpool, Montevideo e Valparaiso, con partenze regolari, in entrambe le direzioni, ogni due settimane, e partenze straordinarie da Liverpool ogni mese circa, per l'esclusivo trasporto di merci;

2° La linea della Compagnia *Lamport & Holt*, fra vari porti dell'Inghilterra e Valparaiso, Callao e Guayaquil, con una partenza al mese;

3° La *Gulf Line*, fra vari porti dell'Inghilterra e quelli del Chili e Perù, con una partenza ogni 5 settimane;

4° La linea della Compagnia *Kosmos*, fra Genova, Cadice, Valparaiso, Callao e Guayaquil, con partenze ogni 6 o 7 settimane da Genova. Parte dei vapori di questa Compagnia spingonsi fino a Panamá ed Ccos; al ritorno spesso dirigonsi a Londra o Liverpool.

Fra la costa orientale degli Stati Uniti ed il Chili, il servizio è fatto dalle due Compagnie di navigazione *Marchant Line* e *West-Coast*.

I vapori della *Lamport & Holt* e della *Gulf Line* toccano l'Havre tanto nell'andata, quanto nel ritorno, ed i vapori della *Steam Pacific*, La Pallice, dimodochè queste tre linee servono anche agli scambi tra la Francia ed il Chili.

La più potente delle menzionate Compagnie di navigazione a vapore è la *Steam Pacific*, la quale possiede nelle acque del Pacifico oltre quattro linee; viene in seguito la *Kosmos*, che assorbi la concorrente *Hamburg Pacific*. Le altre quattro linee sono:

1° da Coronel a Valparaiso, toccando i principali porti del nord del Chili, nonchè quelli del Perù, Equatore, Colombia ed America centrale fino a San Francisco;

2° da Coronel a Valparaiso, Callao, Pimentel e viceversa;

3° da Coronel a Valparaiso, a Junin (Pisagua) e viceversa,

4° da Pimentel a Panamá e viceversa, in coincidenza colla 2^a.

Le partenze di tutte queste linee si verificano ogni 15 giorni.

La *Pacific Steam Navigation Company* riceve essa pure una sovvenzione annuale di lire sterline 5600, per il trasporto degli impiegati governativi e per il servizio postale.

Da vari anni è coalizzata con la *Sud-Americana*, la quale ha in esercizio le stesse linee, meno la quarta, in modo che le partenze sulle tre linee eguali sono alternate.

Ferrovie, Telegrafi, Poste, ecc.

Ferrovie. — La rete ferroviaria del Chili è di km. 4,642 e m. 610, dei quali km. 1770 sono di proprietà dello Stato, e sono dal medesimo esercitate, km. 416 e m. 100 pure dello Stato, ma in esercizio provvisorio, e km. 2,456 e m. 510 di proprietà privata.

Vi sono attualmente in costruzione km. 332 e m. 500 di ferrovie dello Stato, e si studia la costruzione di 14 linee nuove.

Il valore delle linee in esercizio, coi rispettivi edifici per stazioni, officine, ecc., ammonta a pezzi 79.675.806, 54; a cui aggiungendo il valore del materiale, calcolato in pezzi 6.787.630, 50, si ha una somma complessiva di pezzi 86.463.437, 04.

Durante l'anno 1900, le ferrovie dello Stato diedero una entrata lorda di pezzi 5.455.255, per trasporto di viaggiatori. Il movimento di questi viaggiatori costò allo Stato la somma di pezzi 4.792.511. L'utilità netta fu quindi di pezzi 662.744.

Il trasporto di merci ascese a 22.292 quintali metrici, che percorsero km. 3.775.963.

Il prodotto lordo del trasporto di merci fu di pezzi 8.385.426, e le spese di pezzi 9.998.920; ciò che ha cagionato allo Stato una perdita di pezzi 1.613.495.

Telegrafi. — La lunghezza delle linee telegrafiche dello Stato è di 16.362.095 metri, il cui valore, aggiunto a quello delle proprietà mobili, degli utensili, ecc., ascende a pezzi 1.915.590.

Il telegrafo, adibito al servizio delle linee ferroviarie, misura chilometri 2.773.

Esistono anche linee private, come il telegrafo *transandino*, la cui linea, in territorio ed acque del Chili, misura km. 389, e 26.456 metri di cavo sottomarino.

La zona glaciale della Cordigliera è attraversata da tre cavi sotterranei per una lunghezza di km. 52.

La Compagnia del *Telegrafo americano* possiede una linea di chilometri 1139.

La Compagnia del *Telegrafo sottomarino Cable West Coast*, in comunicazione con tutto il mondo, ha sulle coste del Chili un cavo sottomarino di 1000 miglia. Le linee terrestri misurano 226 chilometri.

La linea telegrafica da Iquique a Pisagua è di miglia 125. 04. Quella de Copiapò a Caldera e Chañarcillo è di km. 160.

La estensione totale delle linee telegrafiche, comprese le private, è di km. 23.498.

Telefoni. — Due sono le Compagnie dei telefoni: *The Chili Telephone Company*, le cui linee hanno una estensione chilometrica di 5804 miglia e 1697 *yardas*, con una estensione dei tronchi telefonici di 2809 miglia e 1644 *yardas*; la *Società nazionale dei telefoni*, le cui linee hanno una estensione di 9850 chilometri.

Poste. — Il servizio delle poste funziona sotto la vigilanza di una *Direzione generale delle poste*, dipendente dal Ministero dell'interno.

Il numero degli uffici postali in tutta la Repubblica è di 751, e gli impiegati ascendono a 1948.

Le poste, oltre al servizio ordinario della corrispondenza, fanno anche quello dei vaglia e dei pacchi fino a 5 chilogrammi di peso.

Tramvie. — Nelle principali città della Repubblica sono stabilite linee tramviarie.

In Santiago funziona una Compagnia anglo-tedesca di tramvie elettriche.

Condizione giuridica degli stranieri.

Acquisto della cittadinanza chilena. — Nel Chili la condizione giuridica degli stranieri differisce poco da quella dei nazionali.

L'articolo 6 della Costituzione politica vigente, che, come già dissi, è quella del 25 maggio 1833, successivamente modificata, considera chileni :

1° gli stranieri, i quali, dopo aver passato un anno nella Repubblica, dichiarino al municipio del territorio nel quale risiedono il loro desiderio di fissare stabile dimora nel Chili, e domandino il certificato di cittadinanza; nel qual caso acquistano diritto ad esercitare tutti gli uffici pubblici, eccettuati quello di Ministro di Stato e di Presidente della Repubblica;

2° coloro che ottengono la cittadinanza per concessione del Congresso nazionale.

Garanzie costituzionali. — La costituzione assicura a tutti gli abitanti della Repubblica :

1° l'uguaglianza di fronte alla legge;

2° l'ammissione a tutti gli impieghi e funzioni pubbliche, senz'altre condizioni che quelle stabilite dalle leggi;

3° l'uguale ripartizione dei tributi e di ogni altro onere pubblico, in proporzione degli averi;

4° la libertà di dimorare in qualunque punto della Repubblica, trasferirsi da un luogo all'altro e lasciare il suo territorio;

5° la inviolabilità della proprietà;

6° la libertà di stampa;

7° il diritto di petizione.

La riforma costituzionale del 13 agosto 1894 ammise la libertà di insegnamento e il diritto di associazione e riunione.

Obbligatorietà della legge. — Secondo il Codice civile chileno, la legge è obbligatoria per tutti gli abitanti della Repubblica, inclusi gli stranieri (art. 14), e non riconosce differenza alcuna fra Chileni e stranieri, circa l'acquisto e l'esercizio dei diritti civili (art. 57).

Per conseguenza gli stranieri sono chiamati alle successioni ab intestato, aperte nel Chili, nello stesso modo e colle stesse norme in vigore per i Chileni (Art. 997).

Eccezioni al principio di uguaglianza fra Chileni e stranieri. — L'uguaglianza fra il Chileno e lo straniero soffre però qualche eccezione. Nel mare territoriale possono pescare liberamente solo il Chileno e lo straniero domiciliato; restano quindi tacitamente esclusi da questo diritto gli stranieri di passaggio.

I beni situati nel Chili sono soggetti alle leggi chilene, anche se i loro proprietari siano stranieri e non risiedano nel Chili. Questa disposizione va intesa senza pregiudizio delle clausole contenute nei contratti legalmente stipulati all'estero, ai quali si darà esecuzione nel Chili secondo la legge chilena (art. 16).

La forma degli istrumenti pubblici si determina secondo la legge del paese in cui furono redatti. La loro autenticità dovrà provarsi secondo le regole stabilite dal Codice chileno di procedura. La forma si riferisce alle solennità esterne, e l'autenticità al fatto di essere stati redatti e legalizzati dalle persone e nei modi indicati negli istrumenti medesimi (art. 17).

Nei casi in cui le leggi chilene esigano istrumenti pubblici, per fornire prove da far valere nel Chili, non varranno le scritture private, qualunque fosse la validità ch'esse avessero nel paese in cui furono redatte (art. 18).

Gli stranieri di passaggio non possono essere testimoni in un testamento solenne ricevuto nel Chili (art. 1012, n. 10) e nella celebrazione del matrimonio civile (legge del 10 di gennaio 1884, art. 14, n. 6).

Esercizio delle professioni liberali. — Nessuno può esercitare nel Chili professioni liberali, se non possiede un titolo rilasciato dalla competente autorità della Repubblica. Soltanto gl'ingegneri ed architetti, laureati in università straniere, esercitano la loro professione senza

sottoporsi ad altri esami. I medici, farmacisti, dentisti debbono subire speciali prove davanti una Commissione nominata dal Consiglio superiore d'istruzione pubblica, e gli avvocati davanti la Corte Suprema di Giustizia.

I conduttori di una farmacia possono però essere nominati dell'autorità amministrativa, dopo aver provato in modo soddisfacente la loro competenza; questa nomina equivale al titolo di farmacista.

Cittadinanza.

Conflitto fra la legge chilena e l'italiana. — Secondo la costituzione (art. 6), sono chileni coloro che nascono nel territorio del Chili, senza tener conto della nazionalità dei loro genitori. Ciò costituisce anche in questa Repubblica, come in tutti gli altri Stati americani, un conflitto con la nostra legislazione.

I figli degli Italiani nati nel Chili sono considerati chileni, per tutti gli obblighi e benefici sanciti dalle leggi, e debbono per conseguenza prestare servizio nell'esercito, come i figli di genitori chileni.

La cittadinanza chilena si perde per condanna a pena affittiva o infamante, per bancarotta fraudolenta, per essersi naturalizzato straniero, per aver accettato impieghi, funzioni, distinzioni, pensioni da un Governo straniero, senza speciale permesso del Congresso nazionale. Coloro che hanno perduto la cittadinanza potranno chiedere la riabilitazione al Senato (articolo 11 della Costituzione).

Retribuzione della mano d'opera — Protezione dei minorenni e delle donne.

Salari. — La poco favorevole situazione economica presente del paese fa sì che l'offerta della mano d'opera sia maggiore della domanda; gli operai, tanto stranieri quanto chileni, percepiscono un salario inferiore a quello che si pagava in tempi più prosperi per la Repubblica.

Tuttavia alcune professioni, come di fabbricante di stoffe, di vetri,

di cappelli, nelle quali gli operai italiani hanno attitudini speciali, sono abbastanza remunerate.

Il bracciante, nelle città, guadagna da due a tre pezzi al giorno (il pezzo, al cambio di piazza, che è però sempre soggetto a grandi fluttuazioni, vale una lira e 50 centesimi, e la giornata di lavoro è di circa 10 ore).

L'operaio delle salnitriere guadagna da cinque a dieci pezzi al giorno, e questo salario è relativamente basso, a causa del prezzo elevato che hanno gli articoli di consumo nella regione del Nord, e specialmente nella *pampa calichera*.

Il contadino è mal retribuito, e la sua condizione non è buona. Il proprietario o affittuario gli paga da quaranta a cinquanta *centavos* (soldi) al giorno, e anche meno, più una razione di vitto, che si compone di un pane e fagioli, cotti con grasso e conditi con sostanze piccanti. Gli fornisce, inoltre, una casupola, costrutta con fango e paglia, della legna e un piccolo spazio di terreno per gli animali.

Il minatore, che vive in generale miseramente, guadagna miglior salario, ma, come l'operaio delle salnitriere, fa cattivo uso del suo danaro, sciupando in pochi giorni il frutto di lunghe ed improbe fatiche. I salari variano nelle miniere, in ragione dei bisogni dello stabilimento e delle maggiori o minori difficoltà del lavoro. Generalmente la giornata viene retribuita da quattro a sei pezzi nella zona centrale, e fino ad otto pezzi nella zona settentrionale.

Nei lavori di muratura, costruzione di moli, fari, bacini, canali, ecc., il salario varia da tre a cinque pezzi al giorno; gli stranieri e principalmente gli Italiani fanno da capimastri e da capisquadra; ad essi si affidano i lavori di maggiore responsabilità, retribuendoli fino a sette pezzi al giorno; non pochi assumono lavori a cottimo, riuscendo a raggruzzolare dei piccoli capitali; nè mancano coloro che hanno guadagnato in questo modo considerevoli somme.

Protezione dei minorenni. — Le leggi chilene, e specialmente alcune disposizioni del Codice civile, del penale e del Codice di commercio, proteggono i minorenni stranieri come i nazionali; questa protezione si estende così ai beni come alle persone.

La legge penale considera, fra le circostanze d'irresponsabilità o attenuanti, l'età del delinquente; l'autore di un delitto, se minore di dieci anni, e anche se minore di sedici, quando però non risulti in questo caso che ha agito con discernimento, sono ritenuti irresponsabili; se il delinquente ha meno di diciotto anni, gli si concedono le attenuanti.

Quando un minorenni non ha genitori che lo rappresentino, la legge dispone la nomina di un tutore o curatore, perchè amministri i suoi beni ed abbia cura della sua persona. Questo tutore o curatore può essere nominato per testamento dal padre o dalla madre, oppure dal giudice, dopo di aver sentito il parere del difensore dei minorenni.

Per l'effetto di tale nomina è necessaria l'accettazione della persona designata, la quale, se vi sono beni di qualche importanza, deve prestare la necessaria cauzione.

Nel caso in cui il minorenni non abbia nè padre, nè madre, nè parenti, la legge dà facoltà al giudice di nominare la persona che crede più adatta, e questa non può esimersi dall'accettare la carica, a meno che non abbia alcune scuse legali.

Nella Casa degli Orfani o della Provvidenza si allattano, si allevano, si educano i minorenni orfani, e si insegna loro una professione.

Da pochi anni si è istituita anche una Scuola correzionale per i discoli.

Protezione delle donne. — Nessuna pena corporale può essere inflitta alla donna incinta.

La donna minore di 25 anni, nubile o vedova, senza padre e madre, o avente la madre maritata in seconde nozze, deve avere un curatore per l'amministrazione dei suoi beni, fino a che abbia raggiunto tale età; nè può vincolare beni immobili od alienarli senza il permesso del giudice, su domanda del curatore.

La donna maritata è rappresentata dal marito, il quale ne amministra liberamente i beni. In caso di separazione di persona o di beni, se la donna ha compiuto i 25 anni, può amministrare il suo patrimonio, altrimenti le viene nominato un curatore.

Il marito può autorizzare la moglie ad amministrare i propri beni ed a comparire in giudizio.

La donna maritata può commerciare senza consenso del marito, restando questi responsabile degli atti di lei; però, se il marito ha autorizzato la moglie a commerciare, diventa essa responsabile, e il marito rimane svincolato da ogni solidarietà.

Immigrazione italiana; incremento della colonia.

Origine dell'immigrazione. — L'immigrazione italiana nel Chili cominciò a svilupparsi negli anni 1866 e 1867. Dopo la espulsione dei sudditi spagnuoli dal territorio chileno, come rappresaglia per l'ultimo conflitto con la Spagna, il commercio dei generi alimentari, che dapprima era esclusivamente spagnuolo, si concentrò nelle mani degli Italiani, i quali qui accorsero in buon numero da ogni parte, formando in poco tempo una colonia di circa 3000 individui.

Dopo la guerra del Chili col Perù e la Bolivia (1879-80), il movimento immigratorio si fece anche maggiore.

Migliorate, colla vittoria, anche le condizioni economiche e finanziarie del paese, il quale, mediante l'acquisto della provincia di Tarapacà, così ricca di giacimenti salnitrieri, poté rifornire l'erario esausto ed intraprendere opere pubbliche, iniziare industrie, aumentare gli scambi, migliorare l'agricoltura, il Chili attrasse, com'era naturale, l'intelligenza, il capitale e la mano d'opera straniera. Però i frutti di questo risveglio durarono poco. L'abbondanza, venuta d'un tratto, non rese troppo previdente ed accorta l'Amministrazione dello Stato e non produsse quei benefici effetti ch'erano da sperarsi.

I tentativi d'immigrazione su vasta scala fallirono, come fallì per gli Italiani il tentativo fatto nel 1890 dalla Ditta Fratelli Gondrand, che fu causa di seri guai e di dolorose delusioni. Tuttavia nei lavori del bacino di carenaggio in Talcahuano, del canale del Mapocho in Santiago e nella costruzione di linee ferroviarie si occuparono in buon numero impresari, capimastri e operai italiani.

Incremento della colonia italiana. — Oggi la colonia italiana al Chili, benchè non sia cresciuta molto in numero, ha guadagnato in prestigio e in importanza.

Capitalisti italiani hanno investito ingenti somme in proprietà e stabilimenti industriali. Grandi estensioni di terreni salnitrieri, della provincia di Tarapacà, appartengono ad Italiani. Varie Società per lo esercizio d'importanti miniere sono formate da Italiani. Un sindacato italiano possiede un grande stabilimento per la fusione dei metalli.

Fondi rustici, molini, fabbriche di amido, di paste, di olio, di panni, di cappelli, di vetro sono proprietà italiane.

In Valparaiso, Santiago, Iquique e Concepcion, cioè nelle città principali, il commercio è in gran parte nelle mani degli Italiani.

Fra le grandi case importatrici figurano parecchie ditte italiane, il cui giro di affari supera il milione di pezzi, le quali sostengono col loro credito molti stabilimenti commerciali.

Da indagini recenti, che ho praticato in Santiago, e da informazioni assunte nei centri più importanti della Repubblica, il valore della proprietà immobiliare appartenente ad Italiani nel Chili è così distribuito:

Santiago	Pesos 9.350.000
Valparaiso	16.435.000
Iquique	4.338.000
Tacna e Arica	2.759.000
Concezione	4.277.000
Punta Arenas	513.000
Los Andes	1.476.500
Antofagasta	660.000
Pisagua	3.225.000
Atacama	3.137.000
Talca	2.195.000
Quillota, Limache	851.000
Valdivia	812.000
Chillan	318.500
Totale	Pesos 50.347.000

Questi dati, nonostante la cura avuta nel riunirli, non hanno carattere di assoluta e perfetta esattezza; ma forniscono un'idea molto approssimativa della potenzialità ed importanza acquistata dalla colonia italiana in questa Repubblica.

Tale incremento si deve, in special modo, al carattere di permanenza, alla sobrietà, allo spirito di economia e di risparmio, alla costanza e laboriosità della colonia nostra.

La permanenza dell'emigrante italiano è dovuta al fatto che generalmente egli forma nel Chili la propria famiglia. La facilità del lavoro, le poche imposte, la libertà del commercio, la mitezza del clima lo affezionano al paese, dove, superate le prime difficoltà, può formarsi una buona posizione.

Arti e mestieri. — Clero.

Musica. — Il Chili deve in gran parte agli Italiani lo sviluppo del sentimento artistico, specialmente nella musica, nella pittura e nella scultura.

Il Conservatorio di musica di Santiago, che ha contribuito grandemente all'educazione artistica del paese, ebbe un direttore e quasi tutti i professori italiani.

Anche attualmente le scuole di pianoforte, di armonia e solfeggio, di canto, violino, violoncello, ecc., sono affidate a professori italiani.

Quasi tutti i più reputati maestri di musica, che danno lezioni nelle principali città della Repubblica, sono italiani. Fra essi ve ne sono alcuni di merito, anche come compositori.

Pittura. — I primi maestri di pittura nel Chili furono italiani. Il Ciccarelli fondò le Scuole di belle arti di Santiago. A lui successe Giovanni Mochi, che ebbe fra i suoi allievi i maestri della vivente generazione. I due più celebrati pittori chileni, Pedro Lira e Alfredo Valenzuela Puelma, furono allievi del Mochi.

Scultura e architettura. — La scultura deve ugualmente agli Italiani il suo incremento nel Chili.

I cimiteri di Santiago, Valparaiso, Concepcion, Chillan e Talca hanno buoni monumenti in pietra e marmo, che sono opera di Italiani.

Il palazzo della Moneda, residenza del Governo, il palazzo dei Tribunali, il palazzo del Parlamento, la chiesa di San Domenico, ed altre molte delle case signorili della capitale e delle principali città sono pure opera di ingegneri ed architetti italiani.

I lavori di stucco, pittura, ornato, di quasi tutti gli edifizii, delle chiese, dei teatri, ecc., furono eseguiti da artisti italiani.

Attualmente si sta ricostruendo la cattedrale di Santiago, impiegandosi un capitale di circa un milione di pezzi. Sono italiani l'architetto, che fece il disegno e dirige i lavori, e i pittori, scultori, stuccatori, ecc.

Scienze. — La scienza medica e chirurgica venne diffusa nel Chili da valorosi professionisti italiani, i cui nomi si ricordano con venerazione.

Anche oggi la medicina e chirurgia hanno qui degli egregi cultori italiani, che onorano il nostro paese.

Clero. — Nel clero è fatta gran parte all'elemento italiano. Lo stesso arcivescovo, monsignor Casanova, è di origine genovese.

Il convento dei cappuccini di Santiago si compone esclusivamente di frati italiani. In tutti gli altri numerosi ordini religiosi si trovano Italiani, e sacerdoti italiani disimpegnano anche le funzioni di parroco.

I Salesiani acquistarono in pochi anni, per mezzo di donazioni, grandi proprietà. Sono sovvenzionati dallo Stato e sostengono missioni nell'Araucania e nella Terra del Fuoco.

Importazione ed esportazione italiana.

Importazione. — L'importazione italiana in questa Repubblica va acquistando sempre maggiore importanza, e, ben diretta ed incoraggiata, potrebbe essere di grande vantaggio per i nostri commerci e le nostre industrie.

Fra le nazioni straniere, l'Italia occupa, rispetto all'importazione, l'ottavo posto, come risulta dal seguente prospetto, testè pubblicato

dalla Direzione generale delle dogane, e riguardante il movimento commerciale del 1900.

1. Inghilterra	Pesos 42.481.942
2. Germania	" 34.321.877
3. Stati Uniti	" 13.098.808
4. Australia	" 9.313.061
5. Francia	" 9.289.642
6. Perù	" 6.715.492
7. Argentina	" 2.538.413
8. Italia	" 2.223.361
9. Uruguay	" 2.011.258
10. Brasile	" 1.540.170
11. Equatore.	" 1.076.233
Altri paesi	" 14.231.941

È però da osservare che molte merci italiane provenienti da Amburgo, Anversa, Liverpool e La Pallice, oppure caricate sui vapori tedeschi diretti al Pacifico, che fanno scalo nel porto di Genova, vengono iscritte nei registri di questa dogana come merci tedesche.

Fra gli articoli qui introdotti con ottimo risultato, e che sostengono vittoriosamente la concorrenza con quelli d'altri paesi, sono degni di nota i tessuti specialmente di cotone. Le macchine della ditta Franco Tosi di Legnano hanno servito per l'impianto della trazione elettrica in Santiago; ma furono acquistate in Italia dalla compagnia tedesca che aveva l'appalto dei lavori, ed inviate qui come macchine di fabbricazione tedesca. Anche gli apparecchi scientifici, di produzione nostra, sono stati adottati dai gabinetti di fisica e di chimica in Santiago e in altre città della Repubblica.

Fra i prodotti diversi, che trovano qui maggiore smercio e vengono introdotti direttamente dall'Italia, sono da annoverare i seguenti: cappelli di paglia, carta da involti, carta da lettere, formaggi, marmi, mandorle, zolfo, lastre di lavagna, cannella, anici, pallini da caccia, olio di oliva e di cotone, olio lubrificante, medicinali, riso, sapone, seta, oleografie, specchi, ombrelli, liquori e specialmente il fernet ed

il vermout, vini in bottiglie, latte condensato, mostarde e conserve, confetti, sigari, ecc. ecc.

Le merci italiane, che giungono al Pacifico australe per via indiretta, e principalmente da Amburgo o da Anversa, sono le seguenti: tessuti in genere, seterie, cotonine, maglierie, bottoni, nastri, manifatture o mode in genere, chincaglierie, ecc. ecc.

Esse prendono la via indiretta:

1° perchè le partenze da Amburgo o da Anversa hanno luogo ogni 15 giorni;

2° perchè l'importazione delle merci nel Chili è generalmente fatta da ditte tedesche e francesi, le quali hanno un socio o un agente in Parigi od in Amburgo, che eseguisce le compre e cura l'assortimento dei singoli colli;

3° perchè il commercio d'esportazione è molto meglio organizzato in Parigi ed in Amburgo che in Genova.

Esportazione. — L'esportazione dal Chili all'Italia è molto limitata, a causa di mancanza di trasporti diretti, e si riduce a 3 o 4 caricamenti di salnitro e a qualche tentativo d'esportazione, via Amburgo.

Merci che si potrebbero importare dall'Italia. — Le rare partenze, da Genova, dei vapori della *Kosmos* e l'esorbitante nolo di 35 scellini, fissato da questa compagnia, pregiudicano gravemente l'esportazione italiana al Pacifico, e fanno sì che gli stessi commercianti italiani qui stabiliti non si curino dei recenti e sempre maggiori progressi della produzione italiana e si limitino a chiedere a Genova soltanto quegli articoli che non si trovano altrove. Caratteristico è il fatto che spesso lo zolfo s'importa al Chili da Amburgo.

I seguenti prodotti, che in parte già s'importano, si potrebbero importare in iscala molto maggiore:

Carta da scrivere, da stampa, a colori, da sigarette, da parati, conserve alimentari, formaggi, salumi, zolfanelli, pallini da caccia, saponi, sigari, cristallerie, porcellane e ceramiche, statue e gessi, chincaglierie, pesce secco o salato, confetterie e frutta conservate, specchi, cornici, carte da giuoco, bottoni d'osso, di legno, vetro e madreperla, quadri, oleografie, letti, mobili, spazzole, spugne, attrezzi e strumenti

chirurgici per ospedali od ambulanze, tele per bastimenti, terre coloranti, tegole di lavagna, lavagnette incorniciate, pettini, cappelli di paglia, di panno, di feltro, ecc., tessuti assortiti di filo e di cotone, fazzoletti, tessuti e casimiri di lana, casimiri misti, calze di cotone, di filo, di lana, di seta, maglie di lana, di cotone, miste e di seta, coperte di lana, di cotone e miste, nastri di seta, seta e cotone e velluto, cotonine, percalli, flanelle di cotone e di lana, velluti e seterie assortite, cordoni e cordoncini, di seta, di lana e di cotone, elastici, damaschi e tappezzerie, tappeti, ombrelli, filati di cotone, di seta e di canapa, fiori artificiali, guanti, mercerie, scialli assortiti, gomme elastiche e *caoutchouc* manufatturati, strumenti ottici e di precisione, macchine, utensili, strumenti per vari mestieri, apparecchi elettrotecnici, oggetti per il culto, la musica, e molti altri ancora.

Nel ramo farmaceutico potrebbe fare aumentare l'importazione, avendo noi molti articoli in fiori, foglie, radici, oli, essenze, estratti, prodotti chimici, ecc.

La situazione favorita di Genova offre inoltre il vantaggio della facile riesportazione dei così detti coloniali, come la cannella, il pepe, ecc. ecc., nonchè delle merci provenienti dalla Svizzera e dall'Europa centrale.

Devesi anche considerare che le esportazioni italiane al Pacifico non sono limitate al solo Chili, ma hanno un vasto campo anche nella Bolivia, nel Perù, nell'Equatore e nella Colombia, dove le nostre colonie si dedicano preferibilmente al commercio.

Merci che si potrebbero esportare dal Chili in Italia. — D'altra parte anche le esportazioni così dal Chili come dalla Bolivia, dal Perù e dall'Equatore, potrebbero prendere molto incremento, fornendo una grande varietà di prodotti coloniali a buon mercato e di materie prime alle riflorenti industrie italiane. Indicherò i principali prodotti esportati nel 1900 dai singoli porti del Chili, aggiungendo per alcuni il dato della quantità esportata, desunto dalle statistiche chilene, affinchè se ne tragga un criterio circa le merci che potrebbero formare il carico di ritorno per una linea di navigazione fra Genova ed il Pacifico Australe.

1. *Pisagua*: salnitro (tonn. 209,000).
2. *Iquique*: borace; minerali argentiferi; argento in barre; salnitro (tonn. 626,000); iodio (tonn. 180).
3. *Tocopilla*: iodio; salnitro (tonn. 115,000).
4. *Antofagasta*: argento in barre, piombo id.; salnitro (tonnellate 27,830); minerali argentiferi (tonn. 900).
5. *Taltal*: argento in barre; salnitro (tonn. 80,000).
6. *Caldera*: minerali auriferi; rame 1^a fusione (50 %) (tonnellate 2,075); minerali di rame (tonn. 1,500).
7. *Carrizal Bajo*: minerale di manganese (tonn. 12,000).
8. *Coquimbo*: *charque*, minerale d'argento, argento in barre; rame in barre (tonn. 8,900); minerale di manganese (tonn. 11,000); id. di oro ed argento (tonn. 300); id. di argento e rame (tonn. 100).
9. *Valparaiso*: piselli secchi, corna ed ossa, carbone minerale, scorza di *lingue*, cipolle, cera, pelli varie, minerali d'oro, argento in barre, vini, formaggi, lenticchie, semola, semenza di trifoglio, di erba medica, di trifoglio, di avena. — Rame e minerali (tonn. 2,000); pelli salate (tonn. 1,500); suola (tonn. 300); lana (tonn. 1,600); miele (tonn. 1,700); scorza di *quillaja* (tonn. 900); farine (tonn. 1,800); ceci (tonn. 500); noci (tonn. 2,000); patate (tonn. 2,000); formaggi compressi (tonn. 3,500); fagioli (tonn. 5,000); orzo (tonn. 16,000); grano (tonn. 17,000).
10. *Talcahuano*: piselli secchi, lenticchie, noci, scorza di *lingue*, suola; fagioli (tonn. 1,000); farine (tonn. 1,500); lane (tonn. 2,000); orzo (tonn. 2,000); grano (tonn. 39,000).
11. *Coronel*: rame, suola, farine, semenze; carbone (tonn. 7,000).
12. *Valdivia*: grani, semenze; suola (tonn. 2,000).

Quasi tutti questi prodotti sono, per prezzo e qualità, atti ad essere importati in Italia e nell'Europa centrale.

Il più importante di essi è il *nitrato di soda*, il cui consumo in Italia ammonta attualmente a circa 2000 tonnellate annue, ed è destinato ad aumentare di molto, colla coltivazione della barbabietola, per la quale non esiste concime migliore.

L'importazione in Italia del salnitro presenta un'anomalia analoga

a quella, già menzionata, dell'importazione dello zolfo siciliano nel Chili: in quanto che buona parte del salnitro viene introdotta in Italia, da Anversa e da Amburgo, in piccole partite di 100 o 200 tonnellate alla volta.

Un altro prodotto, che, collo sviluppo preso dalla industria italiana del ferro, converrebbe assai importare direttamente, è il *minerale di manganese*, che esportasi principalmente da Carrizal Bajo e da Coquimbo.

Altrettanto dicasi per il *minerale di rame* e per il *rame di 1^a fusione* (50 per cento), che esportansi da quasi tutti i porti del Chili, avuto riguardo al grande sviluppo dell'elettrotecnica, chiamata in Italia a così larghe e molteplici applicazioni.

Coquimbo fornisce anche l'*algarobilla*, il migliore dei prodotti vegetali per le concerie fine.

Da Valparaiso al sud, potrebbero facilmente esportarsi: lane, cuoi di bue secchi e salati, pelle di 1^a concia; suola, cuoi di pecore e di capretto, minerali di rame ed altri, *quillaja*, fagioli, grano duro, orzo, semi vari, fieni in colli pressati, ecc., che oggidì esportansi esclusivamente a Liverpool, Amburgo, Anversa e Havre.

Le suola di Valdivia sono apprezzate per la loro durata, ed assai ricercate sul mercato di Amburgo.

A Punta Arenas, nello stretto di Magellano, porto franco e punto d'approdo, si trovano in buona quantità lane, pelli salate di ovini, cuoi, carni conservate e pelli di foca.

Scuole italiane – Comitato della Dante Alighieri – Società italiane di assicurazioni – Lega degli esercenti italiani.

Scuole italiane. — Sono pochi gli istituti scolastici italiani: la scuola italiana di Santiago, sostenuta da una società; una scuola privata, con sede in Santiago e succursale in San Bernardo; una scuola in Iquique, sostenuta da quel Comitato della *Dante Alighieri*. In esse viene impartito ad alunni di ambi i sessi l'insegnamento elementare, seguendo i programmi italiani.

Comitato della Dante Alighieri. — La recente istituzione di un Comitato della Società *Dante Alighieri* in Santiago ridestò nella colonia i sopiti entusiasmi per la scuola, per la nostra lingua e la nostra cultura. Nei pochi mesi di vita, grazie alla patriottica attività dei suoi componenti, il Comitato ha raggiunto più di duecento soci, di cui quattro perpetui; ha aperto nei suoi locali una biblioteca che il concorso del R. Governo contribuirà ad arricchire; ha stabilito un sussidio annuo alla scuola di Santiago, e sta ora formando dei sotto-comitati nei centri della Repubblica, in cui esiste una collettività italiana. Non venendo meno, com'è da sperarsi, la simpatia con cui fu accolta questa affermazione d'italianità, si potranno, fra non molto, creare altre scuole e, soprattutto, dare nuovo impulso all'iniziativa di fondare in Valparaíso un Collegio-convitto, per il quale fu già raccolto un fondo di 10.000 pezzi.

Società italiane di assicurazione. — Vi sono nel Chili due Compagnie italiane di assicurazione contro i danni degli incendi e rischi di mare :

L'*Italia*, con sede principale in Valparaíso e rappresentanze in Santiago ed altri punti della Repubblica, ha un capitale nominale di due milioni e mezzo di pezzi, un capitale versato di pezzi 250.000 e un fondo di riserva di pezzi 100.000;

La *Cristoforo Colombo*, con sede in Iquique, ha un capitale nominale di un milione di pezzi, diviso in mille azioni di pezzi 1000 ciascuna. Il capitale versato ascende a pezzi 100.000; il fondo di riserva, a pezzi 135.824.; il fondo per le riassicurazioni, a pezzi 22.613; il fondo da dividere, a pezzi 24.371.

Una terza Compagnia *La Roma* si è fusa da poco tempo coll'*Italia*.

Lega degli esercenti italiani. — Venne recentemente istituita in Valparaíso, per iniziativa del signor Giovanni Ghio, direttore del giornale *L'Italia*, una lega degli esercenti italiani.

Il numero considerevole di aderenti (535), che si raccolse in pochi giorni, prova quanto l'idea del promotore sia stata bene accolta da quella colonia, composta in gran parte di commercianti al minuto.

Si tratterebbe ora di valersi di quell'importante nucleo di conna-

zionali, vincolati da identici interessi e concordi nel difenderli solidalmente, per formare una Cooperativa diretta ad eliminare l'intermediario importatore.

Società italiane di mutuo soccorso, di beneficenza e di ricreazione.

In Santiago esistono diversi sodalizi italiani. La Società di mutuo soccorso *Italia*, fondata nel 1880, con più di 400 soci, assiste, oltre i soci bisognosi, anche, in certi limiti, tutti i connazionali poveri, colpiti da malattie o da sventure. Il fondo sociale è di pezzi 20,000. Possiede nel Campo Santo un mausoleo per i soci, dove ebbero degna sepoltura anche due Ministri d'Italia.

Il *Club Italiano* è il luogo di ritrovo degli Italiani più facoltosi, conta circa 100 soci ed occupa un grandioso locale nel centro di Santiago.

La *Filarmonica Italiana* organizza, specialmente in occasione di feste patriottiche, concerti, trattenimenti teatrali e balli. Ha quasi 200 soci, in genere fra i più giovani della colonia, e si è di recente trasferita in un vasto ed elegante locale con giardino.

Il *Centro Democratico Italiano*, costituito da piccoli commercianti, industriali ed operai, è il più numeroso, constando di oltre 350 soci, ed anche il più frequentato. Vi si danno banchetti e balli alle famiglie quasi tutte le domeniche, e vi si celebrano gli anniversari della patria con grande entusiasmo. Questo sodalizio raggiunge anche uno scopo altamente morale e benefico, quello di attrarre ed abituare la parte della colonia meno favorita dalla fortuna a divertimenti leciti nelle ore di ozio e di riposo.

La banda *Giuseppe Verdi*, formata da maestri e dilettanti, è sostenuta da una speciale Società. I suoi componenti, salvo il maestro direttore, prestano servizio gratuitamente e concorrono a solennizzare tutte le feste patrie e gli avvenimenti straordinari.

In Valparaíso esistono: la Società di mutuo soccorso *Unione Italiana*, che ebbe tra i suoi fondatori Giuseppe Garibaldi, il quale

ne fu poi anche il presidente onorario, conta più di 700 soci e dispone di un capitale di pezzi 40,000; la Società *Roma* è analoga alla *Filarmonica* di Santiago; il *Club Italiano*, che occupa un elegante edificio, fatto costruire appositamente; il *Centro Democratico Italiano*, analogo a quello di Santiago.

La compagnia di volontari pompieri *Cristoforo Colombo* è una delle più antiche compagnie, ed ha acquistato meritati titoli alla benemerenza cittadina.

Nella città di Los Andes esistono la Società di mutuo soccorso *Cristoforo Colombo* e una compagnia di pompieri, la *Roma*, fondata nel 1884.

In Copiapò, una Società musicale e di beneficenza, fondata nel 1876, possiede un locale proprio. Ha per scopo l'assistenza dei soci e degli Italiani indigenti e sostiene anche una piccola banda musicale.

In Taltal, una Società di beneficenza, la *XX Settembre*, fondata nel 1896, ha pure un locale proprio.

In Iquique prosperano le seguenti Società: *Fraternità Italiana*, fondata nel 1882, che conta circa 400 soci e il cui scopo è l'assistenza mutua e la beneficenza; il Circolo Italiano, con più di 80 membri; la compagnia di pompieri *Ausonia*, fondata nel 1874. La condotta di questa compagnia durante la guerra del 1879 fu eroica e le procurò una medaglia d'oro da parte del Governo del Perù. Ugualmente valorosa fu la condotta della Compagnia durante il combattimento del 1891, meritando speciali parole d'encomio dalla Giunta provvisoria di Governo.

Tutte le Società italiane di Iquique risiedono in un solo edificio, che è proprietà della colonia, ed è fra i principali della città.

Pisagua ha una Società italiana di mutuo soccorso e beneficenza.

Tacna ha una Società, fondata nel 1867, puramente di beneficenza, e una di mutuo soccorso, la *XX Settembre*, fondata nel 1889.

Arica ha una Società di mutuo soccorso e beneficenza, *Concordia italiana*.

Chillan, una Società analoga.

Concepcion, una Società di mutuo soccorso e beneficenza, *Concordia italica*.

Punta Arenas, una Società analoga, fondata nel 1895, che possiede locale proprio.

Antofagasta ha due Società: una di beneficenza, *Umberto I*, di recente fondazione, e una di mutuo soccorso.

Talca, una Società di mutuo soccorso e un Club italiano.

Tutte queste Società si reggono per mezzo di statuti, ed alcune di esse furono anche legalmente costituite in ente morale.

Stampa italiana.

Il giornale quotidiano *L'Italia*, che si pubblica da tredici anni in Valparaíso, ha sempre strenuamente difeso gli interessi della patria e della colonia. È ora sostenuto da una Società editrice e diretto da un intelligente ed esperto pubblicista, il signor Giovanni Ghio, che è l'anima del giornale e della colonia italiana in Valparaíso.

Si deve in gran parte all'attiva propaganda e vigilanza del giornale, che è diffuso in tutta la Repubblica, il miglioramento avvenuto nei rapporti fra la colonia e l'elemento del paese. Il giornale serve di organo alle diverse istituzioni italiane, pubblicandone gli atti e quanto possa interessare la colonia.

Si pubblica inoltre in Santiago, sotto la direzione dell'avv. Enrico Piccione, una rivista quindicinale, col titolo: *El Pensamiento Latino*, Revista internacional-Latino-Americano-Europea. Essa è in lingua italiana e spagnuola, e si occupa di biologia, psicologia, sociologia, scienza giuridica, pedagogia, letteratura, arte, giurisprudenza, atti parlamentari, industria e commercio.

LA LEGISLAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE AUSTRALIANA

sull'immigrazione

Il Parlamento federale australiano ha votato, sulla fine dell'anno scorso, due leggi sull'immigrazione, le quali hanno vigore per tutto il territorio della Confederazione.

L'una (*Immigration Restriction Act*, n. 17 del 1901, anno 1° del regno di Edoardo VII°) riguarda gli immigranti europei e ad essa fa seguito un regolamento pubblicato nel "Giornale ufficiale della Confederazione" del 3 gennaio 1902. L'altra legge (*Pacific Island Labourers Act*, n. 16 del 1901, anno 1° del regno di Edoardo VII°) si riferisce agli indigeni della Polinesia.

Nella prima di queste leggi si contengono disposizioni rigorose, fra le quali una che merita specialmente d'essere portata a conoscenza dei nostri emigranti, che, cioè, saranno respinti dal suolo della Confederazione tutti coloro che non sappiano leggere e scrivere.

Altra disposizione degna di nota è quella che riguarda il contratto di lavoro, per la quale non sono ammessi allo sbarco coloro che abbiano stipulato, prima della partenza dal proprio paese, un qualsiasi patto od accordo di lavoro.

Si vuole impedire dal Governo australiano (il quale segue in ciò l'esempio degli Stati Uniti) che gli emigranti si rechino nel territorio della Confederazione con la certezza di occuparsi in un determinato lavoro, e quindi con contratto stipulato. Gli emigranti debbono andare in Australia solo con la *speranza* di trovar lavoro, ed a quelle condizioni che ad essi saranno offerte al loro arrivo.

Tali disposizioni furono prese dal Governo australiano allo scopo di proteggere la mano d'opera indigena.

4) Legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia.

Confederazione australiana.

Anno I° del regno di Edoardo VII.

N. 17 del 1901.

Legge che impone alcune restrizioni all'immigrazione in Australia e che provvede all'espulsione di certe categorie di immigranti.

(An Act to place certain restrictions on immigration and to provide for the removal from the Commonwealth of prohibited immigrants).

1. Il titolo ufficiale della presente legge (*This Act may be cited*) è quello di *Immigration Restriction Act 1901*.

2. Ai sensi della presente legge, a meno che non si renda evidente una diversa interpretazione, la qualifica di "funzionario" (*officer*) spetta ad ogni impiegato appositamente designato dalla legge stessa, oppure all'impiegato o collettore di dogana, e per "Ministro" s'intende il Ministro degli affari esteri.

3. È proibita l'immigrazione in Australia delle persone indicate in uno dei paragrafi di questo numero, e che saranno designate d'ora in avanti col nome d'*immigranti proibiti* (*prohibited immigrants*), cioè:

a) le persone che, a richiesta di un funzionario, rifiutino di scrivere sotto dettatura e di firmare in sua presenza un brano di cinquanta parole, per esteso, in una lingua-europea designata dal funzionario (*in an European language directed by the officer*);

b) le persone che, a parere del Ministro o di un funzionario appositamente designato, debbano probabilmente ricorrere per vivere alla carità del pubblico, o cadere a carico d'una qualsiasi istituzione pubblica o di beneficenza;

c) gli idioti e i mentecatti;

d) le persone colpite da malattie infettive o contagiose, di carattere ributtante o pericoloso;

e) le persone che negli ultimi tre anni si siano rese colpevoli d'un reato d'indole non esclusivamente politica, e siano stati condannati ad un anno o più di carcere, senza che la pena sia stata loro condonata (*and has not received a pardon*);

f) le prostitute, e le persone che vivano della prostituzione altrui;

g) le persone vincolate da un contratto o da un anticipato accordo di lavoro (*under a contract or agreement to perform manual labour*). Questo paragrafo non è applicabile agli operai, ai quali il Ministro accordi apposita esenzione per la loro speciale abilità tecnica, necessaria in Australia, e ai marinai che sbarchino con contratto di lavoro, per far parte dell'equipaggio d'una nave che eserciti il cabotaggio sulle coste australiane, a condizione che i salari, pei quali si sono obbligati, non sieno inferiori a quelli correnti in Australia.

Non sono soggetti alle proibizioni dei precedenti paragrafi:

h) le persone che hanno ottenuto un certificato d'esenzione, valido pel tempo determinato nella scheda, firmato dal Ministro o da un funzionario appositamente designato, entro e fuori i confini della Confederazione;

i) i militari che fanno parte dell'esercito regolare di terra e di mare di S. M. il Re d'Inghilterra;

j) il capitano e i marinai delle navi appartenenti a uno Stato estero;

k) il capitano e i marinai di qualunque altra nave, i quali scendano momentaneamente a terra, durante la permanenza della nave in uno dei porti della Confederazione. Il capitano dovrà però, a richiesta d'un funzionario, prima di ottenere il permesso di salpare e di abbandonare il porto, radunare in sua presenza l'equipaggio; e ove si venga a constatare che qualche individuo, il quale, secondo i registri di bordo, faceva parte dell'equipaggio al suo arrivo nel porto, esia, a parere del funzionario, un emigrante proibito, non si trovi presente, questi non godrà dell'esenzione accordata in questo paragrafo, e, fino a prova contraria, sarà senz'altro considerato come immigrante proibito, entrato in paese in contravvenzione alla presente legge;

l) le persone debitamente accreditate presso il Governo federale o dal Governo imperiale britannico, o da qualche altro Governo, e le persone incaricate di qualche missione particolare presso il Governo federale;

m) la moglie che accompagni il marito, se questi non è un immigrante proibito, e tutti i figli di apparente età inferiore ai 18 anni, i quali accompagnino i loro genitori, se questi non sono immigranti proibiti; però le eccezioni contenute in questo paragrafo potranno essere sospese, e tale sospensione potrà essere deliberata in generale per tutti i casi, o limitata a qualche caso particolare, o categoria di casi (*class of cases*);

n) le persone che possono provare al funzionario d'essere state domiciliate antecedentemente in uno Stato della Confederazione, prima o dopo la formazione di questa.

4. Il certificato di esenzione sarà valido soltanto per un determinato periodo di tempo, e potrà sempre essere annullato dal Ministro, mediante la cancellazione della propria firma.

Scaduto il tempo determinato nel certificato, o qualora questo sia annul-

lato dal Ministro, il titolare che venga trovato sul territorio della Confederazione sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge; ma in nessuna responsabilità incorrerà il capitano o l'armatore della nave, dalla quale sia sbarcata la persona dichiarata colpevole in forza della prescrizione contenuta in questo numero.

5. (1) Ogni immigrante che eluda la vigilanza del funzionario o che entri nel territorio della Confederazione in un punto, ove questa vigilanza non è esercitata, può, ove sia trovato nel territorio della Confederazione, essere obbligato ad adempiere alla condizione prescritta nel paragrafo a) del numero 3; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge.

(2) Ad ogni immigrante può sempre essere imposto, dopo trascorso un anno da che entrò nel territorio della Confederazione, di uniformarsi alla disposizione del paragrafo a) del numero 3; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge.

6. Ad ogni individuo, che sia considerato come immigrante proibito pel solo disposto del paragrafo a) del numero 3, può essere accordato, ove ne sia ritenuto meritevole, il permesso di entrare o di rimanere nel territorio della Confederazione alle seguenti condizioni:

(a) che al momento dello sbarco, o qualora rifiuti di uniformarsi alla prescrizione contenuta in quel paragrafo, depositi, presso il funzionario appositamente designato, la somma di cento lire sterline;

(b) che, entro trenta giorni dall'eseguito deposito, ottenga dal Ministro un certificato d'esenzione, in forma di scheda, oppure abbandoni il territorio della Confederazione, nel qual caso gli sarà in seguito restituita la somma depositata: altrimenti il deposito potrà essere sequestrato ed egli considerato come immigrante proibito, in contravvenzione alla presente legge; ma nessuna responsabilità potrà risalire per questo fatto al capitano, al proprietario o al noleggiatore della nave, dalla quale egli sia sbarcato.

7. L'immigrante proibito, che entri o sia trovato nel territorio della Confederazione, in contravvenzione alla presente legge, sarà dichiarato colpevole e condannato, con procedimento sommario, a non più di sei mesi di carcere, e in aggiunta od in sostituzione di questa pena, potrà essere, per ordine del Ministro, allontanato dal territorio della Confederazione. La pena personale del carcere dovrà però cessare appena venga l'ordine di allontanare l'emigrante dal paese, ovvero se egli trovi due persone ben accette che si obblighino ciascuna per la somma di L. st. 50, perchè si provveda entro un mese al suo allontanamento dal territorio della Confederazione.

8. Ad ogni individuo, che non sia suddito inglese, o non sia nato in Australia, o non sia naturalizzato in forza d'una legge del Regno Unito o della

Confederazione o di uno degli Stati che la compongono, e che sia stato condannato per un reato contro le persone, potrà essere imposto, al termine della pena, di scrivere sotto dettatura e di firmare in presenza d'un funzionario un brano di 50 parole, per esteso, in una lingua europea da questo designata; se vi si rifiuti, sarà considerato come immigrante proibito e allontanato, per ordine del Ministro, dal territorio della Confederazione.

9. Il capitano, proprietario o noleggiatore di una nave, dalla quale siano sbarcati immigranti proibiti, in contravvenzione alla presente legge, sarà in ogni caso (*severally*) punito con una multa non superiore a cento lire sterline per ogni immigrante proibito, che sia entrato nel territorio della Confederazione.

Qualora però si tratti d'un immigrante di razza o di discendenza europea (*European race or descent*), nessuna multa sarà imposta al capitano, proprietario o noleggiatore della nave, se questi potrà dimostrare al giudice, che ignorava essere intenzione dell'immigrante di sbarcare nel territorio della Confederazione, in contravvenzione alla presente legge, o che aveva preso le misure necessarie per impedirglielo.

10. (1) Il Ministro, o un collettore di dogana, appositamente da lui designato, può autorizzare un funzionario a trattenere la nave, dalla quale, a suo avviso, sia sbarcato qualche immigrante proibito, e la nave può essere trattenuta nel luogo stesso ove si trova o in qualunque altro, ove piacerà al Ministro o al collettore di dogana di farla condurre.

Il Ministro o il collettore di dogana dovrà dare avviso di ciò al proprietario o all'agente della nave.

(2) Agli scopi dell'arresto (*detention*) e d'ogni altro atto giudiziario contro la nave, il funzionario a ciò autorizzato potrà ottenere apposito mandato e qualsiasi altro provvedimento di legge, come è previsto nelle leggi doganali, nella parte che riguarda il sequestro di navi e di merci.

(3) L'arresto dovrà essere operato soltanto allo scopo di custodire la nave, e dovrà cessare se il capitano, proprietario o noleggiatore si obblighi con due sufficienti garanzie, approvate dal Ministro o dal collettore di dogana, al pagamento di qualunque multa, che potesse essergli imposta ai sensi della presente legge, per contravvenzione agli obblighi assunti.

(4) Se egli venga meno al pagamento di tale multa, il funzionario potrà sequestrare la nave con lo stesso procedimento, che si segue per la confisca di essa in seguito a contravvenzione a qualche disposizione delle leggi di dogana, e la nave potrà essere venduta.

(5) La somma ricavata dalla vendita dovrà anzitutto essere impiegata nel pagamento della multa e d'ogni altra spesa occorsa per essa e per l'atto di vendita; il residuo sarà pagato al proprietario o a qualsiasi altra

persona che sia munita di giusto titolo, anteriore alla confisca e vendita della nave.

11. Non avrà alcun valore nè esecuzione il contratto o accordo stipulato con persone, che si trovino fuori del territorio della Confederazione, per eseguire un lavoro manuale entro il detto territorio, se a causa di tale contratto o accordo queste persone debbano essere considerate come immigranti proibiti, ai sensi del paragrafo *g*) del numero 3.

12. (1) Chiunque scientemente aiuti in qualsiasi modo altri a contravvenire o a tentare di contravvenire a qualche disposizione della presente legge, oppure stipuli o autorizzi un contratto od accordo, la cui esecuzione costituisca una contravvenzione alla presente legge, sarà colpevole d'infrazione alla legge stessa.

(2) Chiunque stipuli o autorizzi tale contratto o accordo dovrà rimborsare al Governo federale tutte le spese, nelle quali questo sia incorso per ciascun immigrante proibito, a causa di detto contratto o accordo.

13. Chiunque favorisca scientemente l'introduzione nel territorio della Confederazione d'un idiota o d'un mentecatto, in contravvenzione alla presente legge, dovrà, senza pregiudizio delle altre penalità, rimborsare al Governo federale tutte le spese da esso sostenute pel mantenimento dell'idiota o del pazzo, durante la sua permanenza nel detto territorio.

14. Ogni agente di polizia alla dipendenza d'uno degli Stati della Confederazione e ogni funzionario appositamente designato potrà, richiedendo il necessario aiuto, impedire all'emigrante proibito, o a qualunque altra persona che si possa ragionevolmente considerare come tale, di entrare nel territorio della Confederazione, e potrà prendere tutte le misure legali necessarie per la completa esecuzione della presente legge.

15. Il Governatore generale potrà designare, fra gl'impiegati addetti a qualche pubblico servizio, i funzionari incaricati di fare osservare la presente legge, e ne dovrà determinare le attribuzioni.

16. (1) Il Governatore generale potrà compilare un regolamento per l'esecuzione della presente legge e per accordare ai funzionari i poteri necessari per stabilire se una persona sia o no un immigrante proibito.

(2) Le disposizioni del regolamento saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale (*Gazette*) e avranno forza di legge.

(3) Dette disposizioni dovranno essere presentate al Senato e alla Camera dei Deputati entro trenta giorni dalla loro compilazione, se il Parlamento è aperto; se no, entro trenta giorni dopo la sua prima riunione.

17. Il Ministro dovrà far compilare ogni anno una relazione, da presentarsi al Parlamento, la quale contenga il numero delle persone, alle quali fu interdetta l'entrata nella Confederazione perchè immigranti proibiti, e indichi

i paesi ai quali queste appartengono e dai quali giunsero, e i motivi pei quali non fu loro accordato di sbarcare; il numero delle persone che superarono l'esame prescritto nel paragrafo a) del n. 3, i paesi ai quali appartengono e dai quali giunsero; il numero delle persone ammesse ad entrare senza essere sottoposte a quell'esame, i paesi ai quali appartengono e dai quali giunsero.

18. Qualora non sia espressamente comminata una pena più grave, ogni persona colpevole di contravvenzione alla presente legge, o al regolamento relativo, sarà condannata, con procedimento sommario, ad una multa non superiore a cinquanta lire sterline, o, in caso di mancato pagamento, al carcere, con o senza lavori forzati, per non più di tre mesi.

19. Questa legge non sarà applicata all'immigrazione dei lavoratori provenienti dalla Polinesia, pei quali vigono le prescrizioni dei " Pacific Island Labourers Acts ", dello Stato di Queensland.

MODULO DEL CERTIFICATO D'ESENZIONE

Confederazione Australiana.

(Legge del 1901 restrittiva dell'immigrazione)

Si certifica che il signor di dell'età di anni. (si indichi la professione, il mestiere, ecc.) viene esonerato, per un periodo di dalla data della presente scheda, dalle prescrizioni dell'*Immigration Restriction Act* 1901.

Data:

Il Ministro degli Affari Esteri
(o chi per esso).

B) Regolamento per l'esecuzione della legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia.

(*Regulations under the Immigration Restriction Act* 1901).

(Dal *Giornale ufficiale della Confederazione*, del 3 gennaio 1902).

1. Quando nel presente regolamento si nomina la parola " legge, ", s'intende sempre l'*Immigration Restriction Act* 1901.

Poteri e doveri dei funzionari.

2. Salvo il caso previsto dal n. 6 della legge, il funzionario non dovrà permettere ad un immigrante proibito di entrare nel territorio della Confederazione.

3. Il funzionario potrà trattenere per l'esame medico e per non più di 24 ore, nel luogo e nel modo che crederà migliore, ogni persona, ch'egli abbia ragionevole motivo di ritenere come un immigrante proibito ai sensi del paragrafo c) o d) del n. 3 della legge.

4. Ogni funzionario avrà facoltà di salire a bordo d'una nave, che non appartenga ad un Governo straniero, e di cercare o far cercare in ogni parte se vi siano immigranti proibiti.

5. Chiunque pretenda di essere esonerato dalle prescrizioni della legge, o perchè abbia ottenuto un certificato d'esenzione, o perchè sia accreditato presso il Governo della Confederazione dal Governo imperiale britannico o da qualche altro Governo, oppure perchè sia incaricato di qualche speciale missione, dovrà presentare ad ogni richiesta il certificato di esenzione o le credenziali.

6. Chiunque, essendo domiciliato in Australia, ne esce temporaneamente, e desidera di essere esonerato al ritorno dalle prescrizioni della legge, in forza del paragrafo n) del n. 3, dovrà chiedere al collettore della dogana del porto di partenza un certificato di domicilio.

Il collettore, dopo essersi accertato del domicilio e della identità personale del richiedente, gli rilascerà il certificato nella forma di scheda, quale è annessa alla legge.

Al suo ritorno in Australia, il richiedente dovrà presentare la scheda all'impiegato federale appositamente incaricato nel porto di sbarco; questi, accertatosi della sua identità personale, gli accorderà il libero passaggio.

Contravvenzioni alla legge.

7. Ognuno è tenuto a rispondere alle domande che gli siano rivolte dal funzionario, e che questi creda necessarie per accertare se egli od altra persona, che si trovi con lui, sia un immigrante proibito.

8. Chiunque rifiuti di rispondere a queste domande, o scientemente risponda il falso, o dia in qualunque guisa indicazioni mendaci per ottenere un certificato di esenzione, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge.

9. Chiunque, allo scopo di contravvenire alla legge, o senza giusta causa, dia o ceda ad altri un certificato d'esenzione o le proprie credenziali, sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alla legge.

10. Chiunque, allo scopo di contravvenire alla legge o alle presenti disposizioni regolamentari, o senza giusta causa, sia trovato in possesso:

a) di un certificato di esenzione o di domicilio che non gli appartenga;

b) di qualunque altro certificato o di credenziali non sue;

c) d'un certificato o di credenziali false o falsificate;

sarà ritenuto colpevole di contravvenzione alle presenti disposizioni regolamentari.

Doveri dei capitani.

11. Ogni capitano di nave, la quale non appartenga ad uno Stato straniero, dovrà, al suo arrivo in un porto della Confederazione, far consegnare al funzionario, prima di entrare in dogana, una lista dei passeggeri che devono sbarcare in quel porto, indicando per ciascuno il nome, la nazionalità, la classe del biglietto d'imbarco, il mestiere e l'occupazione.

12. Egli dovrà pure, ove ne sia richiesto, consegnare al funzionario la lista dei marinai componenti l'equipaggio, indicando il loro numero e il nome e la nazionalità di ciascuno, e mostrare i registri di bordo.

13. Se tra i marinai si trovi qualcuno che non sia di razza o di discendenza europea, il capitano dovrà, prima di iniziare le operazioni di sbarco, esibire al funzionario, per l'opportuna ispezione, una lista contenente il numero di costoro, i loro nomi e la loro nazionalità.

14. Il capitano dovrà agevolare al funzionario l'adempimento dei suoi doveri, e rispondere a tutte le domande che questi ritenesse necessarie, per accertare se una persona è un immigrante proibito. Nessuno potrà impedire al funzionario la rigorosa osservanza della legge.

15. Le garanzie indicate nel n. 7 della legge devono essere approvate dal Ministro o dal collettore di dogana. Queste garanzie saranno restituite all'emigrante, se entro un mese egli lasci il territorio della Confederazione.

Nota. — Ogni persona colpevole di contravvenzione a queste disposizioni regolamentari, può, in forza del n. 18 della legge, essere condannato, con procedimento sommario, ad una multa non superiore a 50 lire sterline, o, in caso di mancato pagamento, al carcere, con o senza lavori forzati, per non più di tre mesi.

C) Legge N. 16, del 1901,
restrittiva dell'immigrazione dei lavoratori della Polinesia.

Confederazione australiana.

Anno 1° del Regno di Edoardo VII.

N. 16 del 1901.

Legge che regola, limita e proibisce l'introduzione
in Australia di lavoratori della Polinesia.

(*An Act to provide for the Regulation, Restriction and Prohibition of the Introduction of Labourers from the Pacific Islands and for other purposes*).

1. Il titolo ufficiale della presente legge è quello di “ *Pacific Island Labourers Act 1901* ”.

2. In questa legge, a meno che non si renda evidente una diversa interpretazione:

“ Accordo ” significa ogni stipulazione, contemplata dai “ *Pacific Island Acts* , 1880-1892, dello Stato di Queensland, contratta a scopo di lavoro con un nativo della Polinesia;

“ Licenza ” significa la concessione, accordata a sensi della presente legge, d'introdurre lavoratori dalla Polinesia;

“ Ministro ” significa il Ministro degli affari esteri;

“ Lavoratore della Polinesia ” significa ogni nativo, di razza non europea, di tutte le isole, eccettuate quelle delle Nuova Zelanda, poste nell'Oceano Pacifico, all'infuori della Confederazione australiana, quale era costituita all'inizio della presente legge.

Non sono però comprese sotto questa denominazione:

a) le persone indicate nella sezione 11^a della legge del Queensland, anno 47 del regno di Vittoria, n. 12, a ragione della loro non interrotta residenza nel Queensland, per un tempo non minore di 5 anni, anteriore al 1° settembre 1884;

b) i marinai che fanno parte dell'equipaggio d'una nave;

c) le persone che posseggono un certificato di esenzione, ai sensi dell'*Immigration Restriction Act 1901*.

3. Nessun lavoratore della Polinesia potrà entrare in Australia dopo il 31 marzo 1904.

4. Nessun lavoratore della Polinesia potrà entrare in Australia anche prima di quell'epoca, se non in seguito ad una licenza.

5. Nessuna licenza potrà essere accordata se non ai sensi della presente legge.

6. Possono tuttavia, ai sensi della presente legge, essere accordate licenze entro i limiti seguenti:

a) durante il 1902, per un numero di lavoratori non superiore ai tre quarti di quelli che ritornarono nelle loro isole natie nel 1901;

b) durante il 1903, per un numero non superiore alla metà di quelli che ritornarono nelle loro isole nel 1902.

7. Nessun contratto di lavoro potrà essere stipulato o rimanere in vigore dopo il 31 dicembre 1906.

8. (1) Un funzionario appositamente designato potrà condurre davanti ad una Corte di giurisdizione sommaria (*Court of summary jurisdiction*) qualunque lavoratore della Polinesia, che sia trovato in Australia prima del 31 dicembre 1906, qualora si abbia ragionevole motivo di credere che non lavori in forza di un accordo preesistente: e il magistrato, se non è provato ch'egli lavori, o abbia lavorato entro il mese antecedente in forza d'un contratto di lavoro, potrà ordinare che sia espulso dal territorio della Confederazione.

(2) Il Ministro potrà ordinare che venga espulso il nativo della Polinesia, che sia trovato nel territorio della Confederazione entro il 31 dicembre 1906.

9. a) Chiunque introduca un lavoratore della Polinesia, o gli permetta l'entrata nel territorio della Confederazione, è in contravvenzione alla presente legge.

b) Chiunque impieghi un lavoratore della Polinesia, senza che ciò avvenga in forza di un contratto di lavoro, sarà condannato, con procedimento sommario, da un agente superiore di polizia (*police stipendiary*) o da uno speciale magistrato, che eserciterà le funzioni della Corte di sommaria giurisdizione, ad una multa non superiore a 100 lire sterline.

10. Ai sensi della presente legge, ogni individuo ritenuto un lavoratore della Polinesia sarà giudicato come tale, a meno ch'egli possa provare il contrario.

11. (1) Il Governatore generale potrà compilare disposizioni regolamentari per l'esecuzione della presente legge.

(2) Tutte queste disposizioni saranno pubblicate nel Giornale ufficiale (*Gazette*) e avranno forza di legge.

(3) Esse dovranno essere presentate ai due rami del Parlamento entro trenta giorni dalla loro compilazione, se il Parlamento è aperto, ovvero entro trenta giorni dopo la sua prima riunione.

LO STATO DEL QUEENSLAND (AUSTRALIA)

La legge restrittiva dell'immigrazione, recentemente votata dal Parlamento federale australiano, contiene disposizioni rigorose, specialmente contro gli analfabeti e contro coloro che avessero stipulato, prima della partenza, un qualsiasi contratto od accordo di lavoro. Naturalmente le classi agricole, i proprietari di terre e di miniere, gli industriali e i fabbricanti si sono mostrati avversi a questa restrizione dell'emigrazione, soprattutto in quelle colonie, ove, per l'antecedente esclusione dei Kanaka, si faceva maggiormente sentire il bisogno di mano d'opera.

I Kanaka, indigeni delle varie isole del Pacifico, erano impiegati nelle piantagioni di zucchero ed in altre industrie agricole, segnatamente nello Stato del Queensland. Dopo l'approvazione dell'Anti-Kanaka Bill, che estese gradualmente l'esclusione dei Kanaka a tutta l'Australia, lo Stato del Queensland vide un po' per volta le sue piantagioni di zucchero ed altre aziende agrarie spopolarsi di operai. Qualche anno fa alcuni cospicui proprietari di quello Stato, per riparare allo spopolamento di certe regioni agricole, introdussero per conto proprio degli emigranti europei, tra cui un certo numero di italiani. Nel dicembre scorso fu presentato al Governo del Queensland un progetto per estendere maggiormente la colonizzazione dello Stato, mediante l'introduzione di lavoratori agricoli dai vari Stati d'Europa.

In attesa di conoscere quale potrà essere la sorte di tale progetto, diamo alcune informazioni sullo Stato del Queensland.

La Colonia o Stato del Queensland è situata nell'angolo nord-est dell'Australia ed occupa un'area di 668,497 miglia quadrate, quasi il triplo, cioè, di quella dell'Italia.

Il suo clima, semi-tropicale, è relativamente moderato, e non è soggetto a grandi variazioni di caldo e di freddo, come accade nella zona temperata. Non v'è infatti che poca differenza fra la temperatura dei mesi di inverno (maggio, giugno e luglio) e quella dei mesi di estate (dicembre, gennaio e febbraio). La temperatura media annua, che si registra in Brisbane, capitale dello Stato, è di 18 gradi centigradi.

Le risorse principali del Queensland consistono nella pastorizia e nelle altre industrie che ne derivano, come quella dei latticini, della carne macellata, delle pelli, della lana e via dicendo. Ma pochi emigranti potrebbero de-

dicarsi all'allevamento del bestiame senza disporre di qualche migliaio di lire sterline. Un pascolo, per essere remunerativo, deve avere una superficie di almeno 10,000 acri (circa 4 mila ettari), il che richiede un forte capitale in bestiame, strumenti di lavoro, salari, ecc.

Quale importanza abbia raggiunto nel Queensland la pastorizia apparisce dai seguenti dati statistici, che indicano i capi di bestiame ivi esistenti al 31 dicembre 1899:

Cavalli 479,127; bovini 5,053,836; ovini 15,226,474; suini 139,118.

L'importazione di carni macellate dall'Australia nell'Inghilterra ed in altri paesi del Continente europeo, ha preso proporzioni rilevanti in questi ultimi anni.

Il Queensland è anche lo Stato che possiede maggiore varietà di coltivazioni e che si presta alla coltura mista praticata nei paesi dell'Europa meridionale.

Vi sono estese regioni dove la coltivazione delle frutta, degli aranci, dei vigneti e degli ortaggi va progredendo di anno in anno. Lo stesso dicasi dei cereali, del riso, delle patate e della canna da zucchero. Tuttavia l'area coltivata di questo Stato era, al 31 dicembre 1899, di soli 455,645 acri sopra 428,000,000 che ne rappresentano la superficie.

La popolazione del Queensland alla stessa data era di 512,604 abitanti; ora, in seguito all'esclusione dei Kanaka ed alla legge che vieta l'immigrazione dei Chinesi, questa cifra tende piuttosto a diminuire.

I salari corrisposti agli operai agricoli sono i seguenti:

Lavori agricoli - Salari settimanali, compresi l'alloggio
e le razioni (1).

Braccianti	da 10 a 30 scellini
Aratori	da 12 a 20 „
Mietitori	22 scellini e 6 d.
Trebbiatori	22 „ „ 6 d.
Ragazzi per le vaccherie	da 5 a 10 scellini.

(1) Per razioni s'intende il vitto in natura, che l'operaio deve preparare e cuocere da sé. Esse consistono per ogni operaio e per ciascuna settimana in 8 o 10 libbre di farina, da 10 a 14 libbre di carne bovina o di montone; 2 libbre di zucchero e 4 oncie di the. L'alloggio consiste in capanne, dove dormono più operai insieme, e dove il mobilio è ridotto al puro necessario.

Servizi domestici - Mercedi settimanali, compresi vitto e alloggio.

Donne di servizio	da 10 a 25 scellini
Cameriere	da 10 a 15 „
Lavandaie	da 12 a 20 „
Bambinaie	da 7 a 10 „

Per i calzalai il salario settimanale si avvicina, in media, ai 40 scellini; pei sarti, a 44 scellini; pei pittori e decoratori di stanze varia dai 5 agli 8 scellini al giorno; pei minatori, dai 40 ai 50 scellini la settimana; pei muratori, dagli 8 ai 10 scellini al giorno.

Nei distretti del nord i salari sono più elevati, ma è più caro il costo della vita a cagione del clima molto più caldo. Ecco una lista dei prezzi dei generi alimentari in Brisbane e nei principali centri agricoli del sud:

Pane: 3 pennies (un penny equivale a 10 centesimi) ogni pagnotta di 2 libbre;

Latte: 4 pennies il litro;

Uova: da 10 pennies a 1 scellino la dozzina;

Carne di bue: da 3 a 4 pennies e mezzo la libbra;

Carne di montone: da 3 a 4 pennies la libbra;

Carne di maiale: da 4 a 6 pennies la libbra;

Burro: da 9 pennies a 1 scellino la libbra;

Formaggio: da 7 a 9 pennies la libbra;

Lardo: da 8 a 9 pennies la libbra;

Farina: da 1 e 3 quarti a 2 pennies la libbra;

Caffè: da 1 scellino e 4 pennies a 2 scellini la libbra;

Zucchero: da 2 a 4 pennies la libbra.

La pigione di una casa operaia composta di 4 stanze si aggira fra i 6 e i 10 scellini per settimana in Brisbane e in altri centri del sud. Vi sono dappertutto pensioni (*boarding houses*) dove gli operai possono avere vitto e alloggio abbastanza buoni per 15 o 20 scellini la settimana.

Lo zucchero è forse il prodotto più remunerativo in tutta la Colonia. Nel 1899 l'area coltivata a canna di zucchero era di 110,657 acri, contro 98,641 nel 1897. Fino a pochi anni sono s'impiegava in questa coltivazione la mano d'opera dei Kanakā e ciascuno di essi veniva a costare in media al piantatore 15 scellini la settimana; nel qual costo erano compresi non solo il salario, il vitto e l'alloggio, ma anche il vestiario, a dir vero molto adamitico.

Il sistema di coltivazione in uso nei distretti del sud consiste nel dividere le grandi piantagioni in lotti di 40 acri ciascuno; la canna da zucchero prodotta viene pagata ai coltivatori al momento del raccolto, a un tanto per quintale, e quindi lavorata dal molino che ogni piantatore possiede

in comune con altri. In Brisbane vi è un'importante raffineria, che acquista dai piantatori lo zucchero greggio prodotto dai molini cooperativi. Però la siccità, da cui sono ancora afflitte estese zone della Colonia, costituisce un impedimento all'estendersi di questa e di altre coltivazioni. Questa è la cagione per cui ancora più di due terzi del suo territorio sono adibiti a pascolo e la pastorizia è rimasta l'industria più importante. Tuttavia è da notare che ogni anno si mettono a coltura molti acri di terreno prima sterili, mediante l'escavazione di pozzi artesiani. Di essi, 515 funzionano già nei distretti più importanti per opera del Governo, senza contare parecchi altri dovuti a iniziativa privata, come quello di Charleville, che produce 3,000,000 di galloni di acqua al giorno. La zona dei terreni irrigati artificialmente è salita da 3,869 acri nel 1891 a 9,648 nel 1898.

Dal Governo della Colonia viene favorita la colonizzazione libera mediante facilitazioni accordate a chi, disponendo di un certo capitale, possa diventare proprietario di terre e coltivarle per conto proprio. Molto estese sono tuttora le terre così dette della Corona (*Crown Lands*), una parte delle quali viene man mano, mediante un proclama del Governo, dichiarata aperta alla colonizzazione. Questa si fa in diverse maniere. La più comune è l'affitto: una stessa persona non può prendere in affitto più di 1280 acri; la durata dell'affitto è di 20 anni; la rendita da pagarsi per acre deve rappresentare la quarantesima parte del prezzo di costo, nè può essere inferiore a 13 scellini per acre, per tutto il tempo dell'affitto. All'atto della domanda si deve pagare un anno anticipato di affitto e almeno una quinta parte delle spese necessarie per la misurazione del terreno. Fra le condizioni imposte, ve n'è una che obbliga il fittavolo a risiedere sul terreno. Dopo cinque anni di residenza e dopo aver coltivato una determinata parte di esso, il fittavolo può farne acquisto al prezzo originale, fissato dal Governo, e computare le somme già pagate nel prezzo di acquisto.

Si può anche acquistare terreni, purchè non eccedenti 1280 acri, e prenderli in affitto, per scopo agricolo, all'incanto e senza le condizioni di vincolo sopra accennate. Il prezzo si aggira fra i 13 e i 20 scellini, a seconda della qualità e della situazione dei terreni: si può parimente prenderli in affitto al 5 per cento del prezzo di vendita.

È da tener conto, per il successo di siffatte imprese agricole, della maggiore o minore distanza dei terreni dai mercati centrali, delle vie di accesso e di altri particolari condizioni.

Il viaggio dall'Inghilterra a Brisbane si fa in 55 giorni con piroscafi, e in circa 3 mesi con vapori a vela.

Il prezzo per i passeggeri di 3ª classe varia tra le 15 e le 20 sterline. I ragazzi sotto i 12 anni pagano la metà e i fanciulli sotto i 3 anni un quarto di posto.

DELLE RIMESSE E DEI RISPARMI DEGLI EMIGRATI

Il Banco di Napoli ha iniziato il servizio delle rimesse degli emigrati, coi propri vaglia, sulle piazze di New-York, Boston, Chicago, San Francisco, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, La Plata, Rosario e Bahia Blanca.

I corrispondenti all'estero del Banco di Napoli, autorizzati a rilasciare i vaglia per gli emigrati sono, al 1° novembre 1902, i seguenti:

STATI UNITI	- NEW-YORK	- Banca italiana Cesare Conti,	35 Broadway.
"	BOSTON	- A. Alvino e F. ^o ,	1 North Square.
"	CHICAGO	- Commercial National Bank.	
"	SAN FRANCISCO DI CALIFORNIA	- Banca Italo-americana.	
BRASILE	- RIO DE JANEIRO	- Carlo Pareto e C. ^{ia} ,	Rua 1° de Março, n. 48.
"	SAN PAOLO	- João Briccola e C. ^{ia} ,	Rua 15 de Novembro, n. 30.
ARGENTINA	- BUENOS AIRES	- Banco de Italia y Rio de la Plata.	
"	LA PLATA	- Succursale del Banco de Italia y Rio de la Plata.	
"	ROSARIO	- Id.	id. id.
"	BAHIA BLANCA	- Id.	id. id.

Il Banco di Napoli farà conoscere i nomi degli altri corrispondenti che saranno in seguito nominati e indicherà le agenzie che i corrispondenti istituirono nei centri importanti d'immigrazione italiana.

I vaglia emessi all'estero sono pagabili in Italia sulle piazze, nelle quali esistono stabilimenti o rappresentanze del Banco di Napoli e stabilimenti della Banca d'Italia o del Banco di Sicilia, a ciò autorizzati e di cui si fa seguire l'elenco a pag. 61 e seg.

In tutte le altre piazze i vaglia sono pagabili presso gli uffici postali, i quali non percepiscono alcun diritto all'atto del pagamento.

I vaglia per l'emigrazione sono sottoposti alle norme dei vaglia cambiari ordinari e quindi sono trasmissibili da persona a persona mediante girata. Sono pagati personalmente alla persona cui sono intestati, se non vi sono girate, oppure all'ultimo giratario.

Riproduciamo qui appresso le " Norme per gli emigrati e per le loro famiglie ", pubblicate dal Banco di Napoli in data 1° luglio 1902, e delle quali si è data comunicazione a tutti i Comitati per l'emigrazione.

" Il servizio di tutela dei risparmi degli emigrati italiani è fatto dal Banco di Napoli mediante propri corrispondenti o agenzie dirette.

L'invio del denaro, per essere pagato in Italia, per conto degli emigrati, alle famiglie o ad altre persone da essi indicate, ovvero per essere depositato

nelle Casse di risparmio, o impiegato in qualsiasi maniera, si fa *depositando le somme presso i corrispondenti o le agenzie* del Banco di Napoli e chiedendo loro i *vaglia per l'emigrazione*.

Questi vaglia, stampati appositamente dal Banco su carta filigranata, nella quale si legge a trasparenza " *Banco di Napoli — vaglia per l'emigrazione* „, portano la dichiarazione:

“ Il Banco di Napoli pagherà per questo vaglia cambiario lire italiane... ”

Essi hanno i distintivi appresso indicati, cioè:

1° per inviar somme piccole e diverse sino a *cento* lire, si rilasciano *vaglia color verde*; nella filigrana è indicato L. 1-100;

2° per somme di lire 200, i vaglia sono color rosa;

3° per somme di lire 300, i vaglia sono color paglino;

4° per somme di lire 500, i vaglia sono color celeste;

5° per somme di lire 1000, i vaglia sono color lilla.

I vaglia di lire 200, 300, 500 e 1000 portano la somma stampata e ripetuta in filigrana.

Gli emigrati avranno dal corrispondente o dall'agenzia del Banco il detto *vaglia* unitamente ad uno *scontrino*. Sul *vaglia* e sullo *scontrino* vi è l'indicazione della somma da essi versata in moneta del paese in cui si trovano, della somma da pagarsi in lire italiane e del cambio del giorno.

Con queste cifre, l'emigrato può, se lo crede, assicurarsi della esattezza delle calcolazioni e se quanto è scritto sul *vaglia* sta scritto anche sullo *scontrino*. Fatto ciò, conserverà lo *scontrino* e spedisce in Italia il *vaglia*.

Se gli emigrati vogliono versare somme in deposito alla *Cassa di risparmio del Banco di Napoli* chiederanno lo stesso *vaglia* in testa loro, e i corrispondenti del Banco apporranno e firmeranno su di esso la seguente dichiarazione:

“ Convertito in deposito sulla Cassa di risparmio del Banco di Napoli „

In questo caso, gli emigrati avranno solo il *vaglia*, che conserveranno, ed in seguito riceveranno dal Banco di Napoli, a mezzo del corrispondente, conferma del deposito.

Il *vaglia* funzionerà come libretto, in modo che gli emigrati potranno, dallo stesso corrispondente, avere il rimborso parziale o totale del denaro, sempre che lo vogliano, e appena lo chiedono.

Gli emigrati potranno anche spedire al Banco delle somme per versarle in altre Casse di risparmio, o per comprarne titoli di rendita, azioni di Società, ecc. ecc., che il Banco farà ad essi pervenire a mezzo dei propri corrispondenti, o custodirà nel proprio tesoro a disposizione degli emigrati.

I vaglia del Banco possono pagarsi in qualsiasi comune del Regno d'Italia, negli uffici che sopra ogni *vaglia* sono indicati.

Gli emigrati possono rivolgere reclami o chiedere chiarimenti e notizie al BANCO DI NAPOLI — DIREZIONE GENERALE — Napoli. „

I vaglia del Banco di Napoli, oltre che da tutti gli uffici postali, possono essere pagati sulle piazze seguenti (situazione al 1° luglio 1902):

<i>Alessandria</i> . . .	presso	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Ancona</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la DITTA BEER VIVANTI E C.
<i>Aquila</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Arezzo</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA VALDARNESE.
<i>Ascoli Piceno</i> . .	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO.
<i>Asti</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Avellino</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Bari</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Barletta</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Belluno</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA BELLUNESE F. PROSDOCIMI DI G. E C.
<i>Benevento</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Bergamo</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA BERGAMASCA DI DEPOSITI E CONTO CORRENTE.
<i>Biella</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Bologna</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Brescia</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA COMMERCIALE DI BRESCIA.
<i>Brindisi</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Cagliari</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Caltagirone</i> . . .	"	il BANCO DI SICILIA.
<i>Caltanissetta</i> . .	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	il BANCO DI SICILIA.
<i>Campobasso</i> . . .	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Carrara</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	il BANCO DI SCONTO DI CARRARA.
<i>Caserta</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Castellam. di Stabia</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Catania</i>	"	il BANCO DI SICILIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Catanzaro</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Chieti</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Cosenza</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Como</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA POPOLARE DI COMO.
<i>Cremona</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la SOCIETÀ POPOLARE DI MUTUO CREDITO.
<i>Cuneo</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	il BANCO SCONTO E SETE DI TORINO.
<i>Faenza</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Ferrara</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA.

<i>Firenze</i>	presso il BANCO DI NAPOLI.
<i>Foggia</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Forlì</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ.
<i>Genova</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Girgenti</i>	" il BANCO DI SICILIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Grosseto</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la DITTA L. ZANNELLINI E P. BAVASTRO.
<i>Icrea</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Lecce</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Livorno</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Lodi</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Lucca</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA DI CREDITO TOSCANO IN LUCCA.
<i>Macerata</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE DI MACERATA.
<i>Mantova</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA MUTUA POPOLARE DI MANTOVA.
<i>Marsala</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Massa</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la DITTA RAMSTEIN FAGGIONI E C. DI SPEZIA.
<i>Mazzara</i>	" il BANCO DI SICILIA.
<i>Messina</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Id.</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Milano</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Modena</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA MUTUA POPOLARE DI MODENA.
<i>Monteleone Cal.</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Napoli</i>	" il BANCO DI NAPOLI.
<i>Novara</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE DI NOVARA.
<i>Padova</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE COOPERATIVA DI PADOVA.
<i>Palermo</i>	" il BANCO DI SICILIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Parma</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE COOPERATIVA PARMESE.
<i>Pavia</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE AGRICOLA COMMERCIALE DI PAVIA.
<i>Perugia</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA DI PERUGIA.
<i>Pesaro</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE PESARESE.
<i>Piacenza</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA POPOLARE PIACENTINA.
<i>Pisa</i>	" la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	" la BANCA COOPERATIVA POPOLARE LIVORNESE.

<i>Pistoia</i>	presso	la BANCA D'ITALIA.
<i>Porto Maurizio</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la DITTA V. MAGLIONE E C.
<i>Potenza</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Prato Toscano</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Ravenna</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Reggio Calabria</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Reggio Emilia</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA POPOLARE DI REGGIO EMILIA.
<i>Rimini</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Roma</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Rovigo</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA POPOLARE DI ROVIGO.
<i>Salerno</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Sassari</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Savona</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Siena</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA POPOLARE SENESE.
<i>Siracusa</i>	"	il BANCO DI SICILIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Sondrio</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA POPOLARE DI SONDRIO.
<i>Sora</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Spezia</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Taranto</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Teramo</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Terni</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Torino</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Trapani</i>	"	il BANCO DI SICILIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Treviso</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA TREVIGIANA DEL CREDITO UNITO DI TREVISO.
<i>Udine</i>	"	la BANCA DI UDINE.
<i>Id.</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Venezia</i>	"	il BANCO DI NAPOLI.
<i>Vercelli</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Verona</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Vicenza</i>	"	la BANCA D'ITALIA.
<i>Id.</i>	"	la BANCA DI VICENZA.
<i>Vigevano</i>	"	la BANCA D'ITALIA.

Il Banco di Napoli, inoltre, nell'ufficio in Napoli, in via Marina Nuova, 93, rilascia vaglia in dollari a favore di emigranti in partenza per l'America del Nord. I detti vaglia sono pagabili presso i corrispondenti del Banco in New York, Boston, Chicago e San Francisco.

Allo scopo di diffondere presso gli emigranti la conoscenza del servizio di rimesse e di tutela dei risparmi eseguito dal Banco di Napoli, il direttore

del Banco stesso ha diretto ai Vescovi del Regno una lettera circolare, pregandoli di interessare i parroci perchè consiglino gli emigranti a servirsi dell'opera del Banco e dei suoi corrispondenti all'estero.

La circolare è riprodotta qui appresso:

“ Eccellenza reverendissima — Il Banco di Napoli inizia un'opera nella quale è necessario il concorso di quanti, per volontaria elezione, hanno assunto il compito della protezione degli umili: la tutela dei risparmi dei nostri emigranti.

“ L'E. V. R. ma conosce quanti poveri contadini abbandonano il paese natio per cercar lavoro in terra straniera, e quanto questi infelici, dopo avere a stento raccolto poche lire per spedirle alla famiglia, ignari dei luoghi, della lingua e dei costumi, rimangano incoscienti vittime di mestieranti avidi di guadagno, e i loro risparmi, per alte ragioni di commissione e di cambio, giungano decimati in Italia, quando pure non vadano completamente perduti.

“ Lungamente si è deplorato questo stato di cose, al quale ora s'intende di provvedere con speciali disposizioni di legge. Questo Istituto, che ha tradizioni di beneficenza, insistentemente chiese ed ottenne che ad esso fosse affidato di raccogliere, impiegare, tutelare e trasmettere le economie degli emigrati italiani.

“ In che consista l'opera del Banco, lo spiego qui brevemente, e più distesamente in foglio a parte, del quale invio all'E. V. R. ma un numero di copie.

“ Occorreva disciplinare e controllare le calcolazioni dei cambi, nonchè renderle di pubblica ragione, per impedire le trattazioni singole, delle quali sono vittime i poco accorti e gl'ignoranti.

“ Bisognava ridurre le provvigioni al minimo possibile.

“ Era necessario assicurare gli emigrati, che le somme da essi depositate per impiego o per trasmissione in Italia fossero garantite.

“ E le disposizioni di una speciale legge, nonchè determinati patti contrattuali, stabiliscono il controllo ai cambi, fissano un diritto minimo, di molto inferiore alle attuali provvigioni, creano un titolo nuovo del Banco di Napoli pienamente garentito da cauzione, e che, emesso contemporaneamente al deposito della moneta, è un titolo che il Banco deve pagare, anche quando fallisca o fugga il banchiere che lo ha rilasciato.

“ Un altro importante servizio compie, indipendentemente dalle disposizioni della nuova legge, questo Istituto. I partenti devono, al loro arrivo nell'America del Nord, dimostrare di possedere un certo peculio per la propria sussistenza nei primi giorni, necessari alla ricerca del lavoro. Essi na-

turalmente, devono cambiare in moneta americana, qui o in America, il loro danaro, e specie colà, nuovi, nella confusione dello sbarco, subiscono cambi non lievi. Il Banco, all'uopo, ha provveduto alla emissione di vaglia in dollari, al cambio del giorno, e col minimo di rimborso di spese, ed ha aperto in Napoli un ufficio in prossimità del luogo d'imbarco.

“ Provvede infine, quest'Istituto, alla trasmissione di qualunque somma per l'estero e con i mezzi e le condizioni indicate nell'unito foglio.

“ E però quest'Istituto, per la miglior riuscita di questa missione sommamente morale, e da esso spontaneamente voluta, non può trovare ausilio più valido che nell'opera di coloro, ai quali, prima d'ogni altro, quei poveretti ricorrono per consiglio ed ammonimenti.

“ Sarà gran sollievo per gli emigranti e per le famiglie degli emigrati, conoscere che l'antico Banco di Napoli si occuperà dei loro risparmi, li impiegherà come essi vorranno, li trasmetterà a chi indicheranno.

“ E per la diffusione di questa conoscenza il Banco osa sperare che gli eccellentissimi ministri della Chiesa si degnino di interessare i parroci dipendenti perchè, nel modo che stimeranno migliore, consiglino i fedeli a servirsi dell'opera del Banco e dei suoi corrispondenti all'estero, dei quali, prima di partire, possono, nell'ufficio di cui ho parlato, avere notizia.

“ Son sicuro che, pel bene di migliaia d'infelici, V. E. R. ma vorrà favorevolmente accogliere la mia preghiera, mentre io sarò sollecito di qualunque chiarimento possa venirmi chiesto.

“ Con rispettosa devozione, il direttore generale: Miraglia. „

MOVIMENTO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA

per paesi transoceanici dal settembre 1901 all'ottobre 1902.

Diamo qui appresso notizia del numero degli emigranti partiti dai porti di Genova, Napoli e Palermo dal giorno 2 settembre, in cui entrò in vigore la nuova legge sull'emigrazione, al 30 ottobre del corrente anno. Aggiungiamo le cifre degli emigranti provenienti dall'Italia e partiti nello stesso periodo di tempo dal porto di Havre con i piroscafi della *Compagnie Générale Transatlantique*, autorizzata come vettore per la linea Havre-Nuova York.

I dati seguenti sono estratti dai registri di contabilità del Commissariato, nei quali si prende nota delle tasse versate dai vettori in ragione del numero degli emigranti (articolo 28 della legge sull'emigrazione).

Il totale degli emigranti partiti durante gli ultimi 4 mesi dell'anno 1901 fu di 82,169. Nei primi 10 mesi del corrente anno ne partirono 220,777.

Emigranti partiti dal settembre a tutto dicembre 1901.

DESTINAZIONE	PORTI D'IMBARCO			TOTALE
	Genova	Napoli	Altri porti	
Stati Uniti	2,518	25,730	7,508	35,756
Brasile	13,108	4,050	80	17,238
Plata	27,304	1,579	"	28,883
Altre destinazioni	292	"	"	292
Totale . . .	43,222	31,359	7,588	82,169

Emigranti partiti dal 1° gennaio a tutto ottobre 1902.

DESTINAZIONE	PORTI D'IMBARCO			TOTALE
	Genova	Napoli	Altri porti	
Stati Uniti	10,348	145,629	18,844	174,821
Brasile	16,828	4,810	"	21,638
Plata.	23,277	367	"	23,644
Altre destinazioni	617	"	57	674
Totale	51,070	150,806	18,901	220,777

Gli emigranti partiti durante gli ultimi quattro mesi del 1901 si dividevano per età come appresso:

Al di sotto di 1 anno	1,766
Da 1 anno a 5 anni non compiuti	6,209
Da 5 anni a 10 anni non compiuti	6,598
Al di sopra dei 10 anni	67,596
	<u>82,169</u>

Gli emigranti partiti dal gennaio al 30 ottobre del corrente anno si distinguevano, parimenti per età, come segue:

Al di sotto di 1 anno	3,060
Da un anno a 5 non compiuti	10,747
Da 5 anni a 10 non compiuti	11,059
Al di sopra di 10 anni	195,911
	<u>220,777</u>

L'emigrazione più scarsa, nei quattro ultimi mesi dell'anno 1901, si ebbe nel mese di settembre (15,368); quella più numerosa nel mese di ottobre (25,814). Nell'anno corrente l'emigrazione più scarsa si ebbe nel mese di luglio (11,209); l'emigrazione più numerosa nel mese di maggio (33,755).

Nel prospetto che segue indichiamo il numero degli emigranti partiti mensilmente dal settembre 1901 a tutto ottobre 1902, distinti per porti d'imbarco e paesi di destinazione.

Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici
avvenuta dal 2 settembre 1901 al 31 ottobre 1902.

MESE	PORTO D'IMBARCO	NUMERO DEGLI EMIGRANTI DIRETTI						TOTALE
		al Plata	nel Brasile	negli Stati Uniti	nell'America Centrale	nei Paesi del Pacifico	nell'Australia	
Settembre 1901	Genova	6,354	1,930	257	43	"	"	8,584
	Napoli	"	1,173	4,450	"	"	"	5,623
	Palermo	"	"	991	"	"	"	991
	Havre	"	"	170	"	"	"	170
	Totale	6,354	3,103	5,868	43	"	"	15,368
Ottobre 1901	Genova	9,029	4,265	1,055	"	18	"	14,367
	Napoli	"	"	7,036	"	"	"	7,036
	Palermo	"	"	3,544	"	"	"	3,544
	Havre	"	"	787	"	"	"	787
	Marsiglia	"	80	"	"	"	"	80
	Totale	9,029	4,345	12,422	"	18	"	25,814
Novembre 1901	Genova	8,027	4,250	685	99	34	"	13,095
	Napoli	840	637	8,161	"	"	"	9,638
	Palermo	"	"	233	"	"	"	233
	Havre	"	"	941	"	"	"	941
	Totale	8,867	4,887	10,020	99	34	"	23,907
Dicembre 1901	Genova	3,894	2,663	521	77	21	"	7,176
	Napoli	739	2,240	6,083	"	"	"	9,062
	Palermo	"	"	254	"	"	"	254
	Havre	"	"	588	"	"	"	588
	Totale	4,633	4,903	7,446	77	21	"	17,080
	Totale dal 2 settembre al 31 dicembre 1901	28,883	17,238	35,756	219	73	"	82,169

MESE	PORTO D'IMBARCO	NUMERO DEGLI EMIGRANTI DIRETTI						TOTALE
		al Plata	nel Brasile	negli Stati Uniti	nell' America centrale	nei Paesi del Pacifico	nell' Australia	
Gennaio 1902	Genova	3,038	5,056	407	56	14	"	8,571
	Napoli	268	755	6,364	"	"	"	7,387
	Palermo	"	"	132	"	"	"	132
	Havre	"	"	589	"	"	"	589
	Totale	3,306	5,811	7,492	56	14	"	16,679
Febbraio 1902	Genova	2,502	4,172	933	69	46	62	7,784
	Napoli	"	4	13,476	"	"	"	13,480
	Palermo	"	"	191	"	"	"	191
	Havre	"	"	850	"	"	"	850
	Portoferraio	"	"	"	"	57	"	57
	Totale	2,502	4,176	15,450	69	103	62	22,362
Marzo 1902	Genova	1,684	3,045	1,432	50	7	"	6,218
	Napoli	"	960	23,510	"	"	"	24,470
	Palermo	"	"	579	"	"	"	579
	Havre	"	"	1,502	"	"	"	1,502
	Totale	1,684	4,005	27,023	50	7	"	32,769
Aprile 1902	Genova	1,740	1,103	2,434	25	65	"	5,367
	Napoli	"	391	22,635	"	"	"	23,026
	Palermo	"	"	1,291	"	"	"	1,291
	Havre	"	"	1,786	"	"	"	1,786
	Totale	1,740	1,494	28,146	25	65	"	31,470
Maggio 1902	Genova	2,107	390	1,167	79	13	"	3,756
	Napoli	"	227	27,480	"	"	"	27,707
	Palermo	"	"	1,118	"	"	"	1,118
	Havre	"	"	1,174	"	"	"	1,174
	Totale	2,107	617	30,939	79	13	"	33,755

MESE	PORTO D'IMBARCO	NUMERO DEGLI EMIGRANTI DIRETTI						TOTALE
		al Plata	nel Brasile	negli Stati Uniti	nell'America centrale	nei Paesi del Pacifico	nell'Australia	
Giugno 1902	Genova	1,004	517	715	46	"	"	2,282
	Napoli	"	205	11,993	"	"	"	12,198
	Palermo	"	"	294	"	"	"	294
	Havre	"	"	488	"	"	"	488
	Totale . . .	1,004	722	13,490	46	"	"	15,262
Luglio 1902	Genova	1,199	501	623	"	17	"	2,340
	Napoli	"	472	6,995	"	"	"	7,467
	Palermo	"	"	885	"	"	"	885
	Havre	"	"	517	"	"	"	517
	Totale . . .	1,199	973	9,020	"	17	"	11,209
Agosto 1902	Genova	1,138	384	583	1	"	"	2,106
	Napoli	99	243	8,842	"	"	"	9,184
	Palermo	"	"	"	"	"	"	"
	Havre	"	"	822	"	"	"	822
	Totale . . .	1,237	627	10,247	1	"	"	12,112
Settembre 1902	Genova	2,531	664	717	"	22	"	3,984
	Napoli	"	412	11,341	"	"	"	11,753
	Palermo	"	"	3,254	"	"	"	3,254
	Havre	"	"	1,018	"	"	"	1,018
	Totale . . .	2,581	1,076	16,330	"	22	"	20,009
Ottobre 1902	Genova	6,284	996	1,337	26	19	"	8,662
	Napoli	"	1,141	12,993	"	"	"	14,134
	Palermo	"	"	970	"	"	"	970
	Havre	"	"	1,384	"	"	"	1,384
	Totale . . .	6,284	2,137	16,684	26	19	"	25,150
Totale dal 1° gennaio al 31 ottobre 1902 .		23,644	21,638	174,821	352	260	62	220,777

Facciamo seguire un prospetto riassuntivo dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici avvenuta dal 2 settembre 1901 al 31 ottobre 1902, con l'indicazione dell'ammontare della tassa pagata dai vettori.

Emigranti italiani partiti per paesi transoceanici
dal 2 settembre 1901 al 31 ottobre 1902.

M E S I	PAESI DI DESTINAZIONE							AMMON- TARE della tassa pagata dai vettori
	Plata	Brasile	Stati Uniti	America cen- trale	Paesi del Pa- cifico	Australia	Totale	
Settembre 1901 . . .	6,354	3,103	5,868	43	"	"	15,368	108,336
Ottobre " . . .	9,029	4,345	12,422	"	18	"	25,814	182,668
Novembre " . . .	8,867	4,887	10,020	99	34	"	23,907	169,682
Dicembre " . . .	4,633	4,903	7,446	77	21	"	17,080	118,892
Totale dal 2 settembre al 31 dicembre 1902.	28,883	17,238	35,756	219	73	"	82,169	579,578
Gennaio 1902 . . .	3,306	5,811	7,492	56	14	"	16,679	116,378
Febbraio " . . .	2,502	4,176	15,450	69	103	62	22,362	165,996
Marzo " . . .	1,684	4,005	27,023	50	7	"	32,769	248,222
Aprile " . . .	1,740	1,494	28,146	25	65	"	31,470	240,418
Maggio " . . .	2,107	617	30,939	79	13	"	33,755	253,946
Giugno " . . .	1,004	722	13,490	46	"	"	15,262	111,986
Luglio " . . .	1,199	973	9,020	"	17	"	11,209	80,348
Agosto " . . .	1,237	627	10,247	1	"	"	12,112	87,776
Settembre " . . .	2,581	1,076	16,330	"	22	"	20,009	145,212
Ottobre " . . .	6,284	2,137	16,684	26	19	"	25,150	182,646
Totale dal 1° gennaio al 31 ottobre 1902 . .	23,644	21,638	174,821	352	260	62	220,777	1,632,928

PASSAPORTI.

Regio decreto 20 novembre 1902 che modifica gli articoli 3 e 9 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 3 del nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero è, dopo il n. 9°, modificato come segue:

“ 10° le persone soggette ad essere respinte dal paese di destinazione in virtù delle norme localmente in vigore sull'immigrazione ;

“ 11° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare „.

Rimangono fermi i due capoversi aggiunti all'articolo stesso in forza dell'articolo 11 del regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con nostro decreto 10 luglio 1901, n. 375.

Art. 2.

L'articolo 9 del precitato nostro decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero, è modificato come segue:

“ Il Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero dell'interno, può per tutte o per determinate categorie di persone, sospendere temporaneamente il rilascio dei passaporti per una determinata destinazione, quando sussistano motivi d'ordine pubblico, o possano correre grave pericolo la vita, la libertà o gli averi di coloro che intendono espatriare „

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 20 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI — PRINETTI — GIOLITTI
COCCO-ORTU — OTTOLENGHI — MORIN
CARCANO.

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI ITALIANI

intorno ad alcuni paesi esteri

Società di patronato per gli immigranti italiani a Nuova York.

— Come è noto, gli emigranti che giungono a Nuova York, prima di essere ammessi allo sbarco, vengono sottoposti ad una visita rigorosa da parte delle autorità americane; la quale visita ha per iscopo di verificare che gli emigranti stessi si trovino nelle condizioni volute dalle leggi di immigrazione degli Stati Uniti. Le pratiche per l'ammissione possono presentare delle difficoltà, soprattutto per gli emigranti ignari della lingua, delle leggi e dei costumi locali.

Ad altre difficoltà vanno poi incontro gli emigranti quando, ammessi allo sbarco, vogliano proseguire per le diverse loro destinazioni o trovar lavoro, poichè allora sono facilmente circondati da persone che cercano di trarli in inganno e profittare della loro inesperienza.

Si avvertono perciò gli emigranti che possono avere consiglio ed assistenza al loro arrivo a Nuova York da alcuni istituti ed associazioni di patronato che vengono qui appresso indicati.

La **Società per la protezione degli immigranti italiani** (*Society for the protection of the Italian immigrants*), costituita da ragguardevoli cittadini americani e presieduta dal signor Eliot Norton, assiste gratuitamente gli emigranti al momento del loro arrivo ad *Ellis Island*, piccola isola nel porto di Nuova York, nella quale sono condotti per esservi esaminati ed ammessi allo sbarco o respinti. La Società tiene ad *Ellis Island* due agenti propri, che portano scritto sul berretto il nome della Società. Questi agenti si fanno incontro agli emigranti, servono da interpreti ed agevolano ad essi le pratiche per

l'ammissione, assumendone il patrocinio dinanzi alle Commissioni federali.

La medesima Società ha istituito, rimpetto al luogo di sbarco, un ufficio di collocamento (*Labor Bureau*), nella via denominata *State Street*, n. 17. In quell'ufficio l'emigrante può, oltre che procurarsi le notizie e le informazioni di cui ha bisogno, fare iscrivere il proprio nome, il mestiere che esercita e il genere di occupazione che desidera trovare.

Gli emigranti italiani poi che siano già sbarcati a Nuova York e, non avendo destinazione prestabilita, siano costretti a trattenersi qualche giorno in quella città, possono avere assistenza dall'**Istituto italiano di beneficenza**, presso la cui sede troveranno vitto e alloggio, con una spesa giornaliera minore assai di quella occorrente in qualunque locanda.

L'Istituto italiano di beneficenza è composto di cittadini italiani residenti negli Stati Uniti e presieduto dal comm. Piva Celestino. La sua sede in Nuova York è posta nella via detta *Hancock Street*, n. 27. Il Direttore e i componenti il Consiglio di amministrazione danno pure consigli ai nuovi arrivati circa le direzioni da prendere e i migliori modi di trovare occupazione.

Per le donne e i fanciulli poi esiste un asilo, gratuito per le persone povere, tenuto dalla **Società San Raffaele**. Il ricovero, posto nella strada detta *Bleecker Street*, è diretto dal reverendo padre Gambera, dei Missionari di San Carlo. Questo sacerdote si trova a Ellis Island ad ogni arrivo di emigranti, e anche ad esso gli emigranti, specialmente donne e fanciulli, possono rivolgersi per assistenza e consiglio.

Il Commissariato invita i Comitati mandamentali e comunali a diffondere tra gli emigranti che si dirigono agli Stati Uniti le presenti indicazioni relative alle Società di patronato in Nuova York.

Emigrazione agli Stati Uniti per la via del Canada. (*Circolare diretta da Mons. Geremia Boxomelli, Presidente generale dell'Opera di assistenza degli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante, ai*

Parroci del Regno). — Alcune agenzie svizzere di emigrazione inviano circolari anche ai Rev. Parroci del Regno, invitandoli a consigliare gli emigranti a prendere la via di Chiasso per recarsi nel Canada.

Tali circolari hanno lo scopo di allettare i nostri contadini a sbarcare nel Canada per introdursi poi, col mezzo della ferrovia, negli Stati Uniti, eludendo le severe disposizioni della Repubblica Federale nord-americana circa l'immigrazione.

Questo Ufficio, istituito per la tutela della nostra emigrazione, si fa debito di pregare la S. V. Rev.^{ma} a stare in guardia contro gli inganni di codeste circolari delle agenzie svizzere, avvertendo coloro che intendono emigrare nell'America del Nord :

1° Che il Canada per se stesso non è una regione da consigliarsi ai nostri contadini, per lo meno fino al giorno in cui essi non sieno ricercati dal Governo canadese, ovvero da Associazioni, o da privati capitalisti, che offrano le necessarie garanzie ; del che questo Ufficio non mancherebbe di informare il pubblico ;

2° Che lungo il confine fra il Canada e gli Stati Uniti è stata disposta un'attiva sorveglianza, e che coloro i quali tentassero di penetrare negli Stati Uniti senza trovarsi nelle condizioni richieste di età, di salute, e in possesso di una certa somma di denaro, sarebbero inesorabilmente respinti ;

3° Che, infine, coloro i quali intendono di emigrare negli Stati Uniti lo devono fare secondo le *Avvertenze* pubblicate dal R. Commissariato dell'emigrazione nel suo Bollettino n. 2. Esemplari di queste *Avvertenze* possono aversi *gratuitamente* dai Comitati comunali e mandamentali, dai Commissariati presso i porti di Genova, di Napoli e di Palermo, ecc., ecc., oltrechè da questo Ufficio, e da tutti i Segretariati dell'Opera.

Il R. Commissariato dell'emigrazione ha inoltre, in data 5 agosto 1902, diramato una circolare ai Comitati per l'emigrazione, di cui la S. V. probabilmente fa parte, raccomandando loro, ove vengano a conoscenza di persone che agiscano per conto di Agenzie o Società straniere non autorizzate dal R. Governo, di informarne senza indugio le Autorità locali. Noi confortiamo tutte le persone buone e zelanti

a corrispondere a quell'invito, onde evitare che per spirito di lucro si sfruttino i nostri connazionali, e si preparino loro al di là dell'Oceano inenarrabili delusioni e dolori.

Nella fiducia che anche la S. V. Rev.^{ma} vorrà, nell'interesse dei suoi parrocchiani, concederci la sua preziosa cooperazione, fin d'ora ne la ringraziamo.

Emigrazione a Cuba. — È stato annunziato in vari giornali che all'Avana si è formata una Compagnia, collo scopo di vendere terreni a coloro che desiderassero emigrare nell'isola di Cuba.

La Compagnia descrive i terreni che intende di vendere come situati nella provincia di Santa Clara, nella penisola di Zapata, a cui si arriverebbe sopra battelli, che si dice facciano il servizio tra il piccolo porto di Batabanò, provincia di Avana, e la Baia di Cochinos, in Santa Clara.

Non bisogna lasciarsi illudere da queste notizie. Da informazioni fornite dal Console generale degli Stati Uniti all'Avana, si apprende che la supposta linea di battelli non esiste, e che la penisola Zapata, dove si troverebbe il terreno offerto, è per la maggior parte una regione paludosa, di accesso quasi impraticabile e infestata dalla malaria.

Porto di Rosario (Argentina). — Il regio Console a Rosario comunica che fu stipulato fra il Governo Argentino e una ditta di Parigi un contratto per la costruzione e l'esercizio del nuovo porto di Rosario, nella provincia di Santa Fè.

In questi lavori troveranno occupazione buon numero di operai, ma quelli che si trovano sul posto sono già in numero superiore al bisogno. Oltre a ciò si assicura che l'impresa assuntrice dei lavori darà la preferenza agli operai argentini.

Emigrazione in Germania. — La R. Ambasciata italiana a Berlino comunica che il Governo prussiano, nell'intento di prendere provvedimenti per limitare possibilmente gli effetti della disoccupazione, ha

fatto una indagine per mezzo dei governatori delle provincie relativamente all'offerta di mano d'opera. Da essa è risultato che nell'agosto di quest'anno, per ogni 100 posti disponibili nelle fabbriche tedesche, si presentarono 160 operai; la quale proporzione è notevolmente superiore a quella che si era verificata nello stesso mese dell'anno scorso. Ciò prova quanto l'offerta della mano d'opera sia presentemente esuberante nella Germania. E si hanno fondati motivi di credere che questo stato di cose si verrà tra breve aggravando.

Poichè nel gran numero dei disoccupati dell'anno scorso in Germania erano compresi molti italiani, si fa preghiera ai signori Prefetti e Sottoprefetti ed ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione di sconsigliare i nostri operai dal recarsi in Germania se non abbiano affidamento sicuro di trovare lavoro.

Stati Balcanici. — Gli operai e braccianti italiani non possono ora trovare occupazione in **Rumania** e **Bulgaria**, perdurando in quei paesi una crisi economica.

Anche in **Serbia** non v'è al presente richiesta di mano d'opera straniera. Le ferrovie progettate non hanno ancora avuto principio di esecuzione.

Emigrazione in Grecia. — Il R. Console generale d'Italia al Pireo comunica, in data 31 ottobre 1902, che la Compagnia concessionaria della linea ferroviaria Pireo-Demerli ha dati in appalto a vari intraprenditori alcuni tratti di detta linea e che sono cominciati i lavori di riattamento di alcuni tratti già eseguiti. Si avverte però che gli intraprenditori si servono di operai greci, i quali si contentano di una esigua mercede, variabile dalle 3 alle 4 dramme al giorno, equivalenti, al cambio attuale, a franchi 1.80 e 2.40. Questi salari riescono insufficienti per gli operai italiani.

Salonicco e Smirne. — I Regi Consoli di Salonicco (Turchia Europea) e di Smirne (Asia Minore) informano che in quelle città non è in esecuzione nessun lavoro importante, in cui possano trovare da occuparsi operai e braccianti italiani.

Egitto. — Non vadano gli emigranti italiani a Port Said, nè al Cairo, dove, nei pochi lavori che sono in corso, non potrebbero resistere alla concorrenza della mano d'opera araba, che è retribuita con mercedi minime.

Operai nella Colonia Eritrea (*Circolare del Ministero dell'interno in data 10 ottobre 1902 ai Prefetti del Regno*). — Mi pregio di far conoscere alle SS. LL. che, verificandosi nella Colonia Eritrea una eccessiva affluenza di operai in cerca di lavoro, quel regio Commissariato civile ha revocato la facoltà ai medesimi concessa di poter sbarcare colà mediante un certificato del Sindaco, del Prefetto o del regio Console, attestante che hanno assicurati i mezzi per l'eventuale rimpatrio.

Lo stesso regio Commissariato civile ha invece disposto che ogni operaio, per poter essere autorizzato a sbarcare, deve esser in grado di effettuare il deposito di lire 250, salvo che dimostri, per mezzo di regolare contratto di lavoro, di avere già trovato in Eritrea occupazione permanente e remunerativa, secondo l'articolo 3 dell'ordinanza 1° dicembre 1898.

Prego le SS. LL. di volere sulle nuove disposizioni richiamare l'attenzione dei dipendenti Uffici e dei Sindaci, provvedendo che delle medesime siano resi edotti gli operai che intendessero recarsi nell'Eritrea.

Gradirò intanto un cenno di ricevuta, che mi assicuri delle disposizioni date.

Immigrazione operaia in Eritrea (*Circolare del Ministero dell'interno in data 1° novembre 1902 ai Prefetti del Regno*). — A complemento della comunicazione fatta con la circolare 10 p. p. ottobre, circa l'emigrazione di operai in Eritrea, si fa conoscere alle SS. LL. che con recente ordinanza del Governo di quella Colonia viene prescritto che gli operai colà recantisi sforniti di contratto regolare di lavoro, non potranno essere autorizzati allo sbarco se, oltre al fondo di lire 250 per eventuali spese di rimpatrio, non dimostrino di avere mezzi di sussistenza pel periodo di ricerca di lavoro. A tale effetto

la polizia locale richiederà normalmente da ciascun operaio la scorta minima di una cinquantina di lire.

Si compiacciano le SS. LL. di fare nota tale disposizione ai dipendenti uffici ed ai Sindaci affinchè ne rendano edotti gli operai che intendessero recarsi all'Eritrea, favorendo per norma un cenno di assicurazione al riguardo.

Ferrovia Gibuti-Harrar (Africa). — Con circolare del 30 giugno si è notificato che i lavori della ferrovia Gibuti-Harrar non richiedevano nuovo personale, essendo sufficiente quello che già si trovava sul posto. Ora il R. Ministro d'Italia in Addis Abeba scrive che, malgrado le avvertenze fatte, continuano ad accorrere ad Harrar operai italiani in cerca di lavoro.

Gli operai che vi si recassero per prendere parte ai lavori della ferrovia sopra indicata rimarrebbero disoccupati, e sarebbero costretti a ritornarsene indietro, rimettendovi le spese del viaggio.

Giova pure, in questa occasione, ricordare le norme in vigore per il rilascio dei passaporti per Gibuti, giusta la circolare del Ministero dell'interno in data 20 febbraio 1901.

Si deve richiedere agli emigranti, prima di rilasciar loro il passaporto, una dichiarazione formale, da cui risulti la diffida loro fatta di non recarsi in quella colonia e la loro espressa volontà di partire per Gibuti, a loro rischio e pericolo. Se le domande di passaporto per Gibuti vengono fatte, non da singole persone, ma da gruppi di individui, il passaporto deve essere sempre rifiutato; così pure deve essere rifiutato il passaporto per quella destinazione ai minorenni.

Emigrazione nel Transvaal e in altri paesi dell'Africa del Sud. — Il R. Console in Pretoria (Transvaal), in data del 6 ottobre, notifica che, nonostante le avvertenze già diffuse in Italia circa le grandi difficoltà che si oppongono all'entrata nel Transvaal e nel Natal, continuano ad affluire nei porti dell'Africa del Sud Italiani in cerca di lavoro.

Si conferma ora che il Governo inglese non concede per l'entrata

degli Italiani nel Transvaal e nel Natal più di 20 permessi mensili. Si trovano già nell'Africa del Sud, in attesa di entrare nelle colonie inglesi, **102** Italiani; il che vuol dire che *occorreranno ancora parecchi mesi perchè gli Italiani che sono sul luogo ottengano di poter entrare.*

Agli emigranti provenienti direttamente dall'Italia se ne aggiungono altri provenienti dall'America meridionale, i quali ultimi sbarcano di preferenza nel porto di Lorenzo Marquez. Si avverte però che anche in quel porto sono adottate misure restrittive per lo sbarco dei passeggeri, dovendo gli stranieri provare di essere di buona condotta e dare un deposito di 20 lire sterline (fr. 500).

Gli emigranti italiani che ora si recassero nell'Africa del Sud col proposito di entrare nel Transvaal o nel Natal farebbero inutilmente un viaggio così lungo e dispendioso, e sarebbero costretti a ritornare indietro a loro spese, non potendo fare assegnamento sopra sussidi delle R. Autorità Consolari per il rimpatrio.

Perciò è da sconsigliare l'emigrazione nell'Africa del Sud, fino a che le attuali misure restrittive non siano abrogate e si pregano in particolar modo i signori Prefetti e Sottoprefetti di far presenti queste condizioni a coloro che chiedessero passaporti per le destinazioni sopra indicate, persuadendoli del pericolo e del danno a cui si espongono.

INDICE

I. La Repubblica del Chili e l'emigrazione italiana	<i>Pag.</i> 3
II. La legislazione della Confederazione australiana sull'immigrazione	44
A) Legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia	45
B) Regolamento per l'esecuzione della legge n. 17 del 1901, restrittiva dell'immigrazione in Australia.	50
C) Legge n. 16 del 1901, restrittiva dell'immigrazione dei lavoratori della Polinesia.	53
III. Lo Stato del Queensland (Australia).	55
IV. Delle rimesse e dei risparmi degli emigrati.	59
V. Movimento dell'emigrazione italiana per paesi transoceanici nel 3° trimestre dell'anno 1902	66
VI. Regio decreto 20 novembre 1902 che modifica gli articoli 3 e 9 del regio decreto 31 gennaio 1901, n. 36, sul rilascio dei passaporti per l'estero	72
VII. Avvertenze agli emigranti italiani intorno ad alcuni paesi esteri	74
Società di patronato per gli immigranti italiani a Nuova York	<i>ivi</i>
Emigrazione agli Stati Uniti per la via del Canada	75
Emigrazione a Cuba.	77
Porto di Rosario (Argentina).	<i>ivi</i>
Emigrazione in Germania	<i>ivi</i>
Stati Balcanici	78
Emigrazione in Grecia.	<i>ivi</i>
Salonicco e Smirne	<i>ivi</i>
Egitto	79
Operai nella Colonia Eritrea	<i>ivi</i>
Immigrazione operaia in Eritrea	<i>ivi</i>
Ferrovia Gibuti-Harrar (Africa).	80
Emigrazione nel Transvaal ed in altri paesi dell'Africa del Sud.	<i>ivi</i>

Finito di stampare il 30 novembre 1902
